



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 2 ottobre 2018
(OR. en)**

**7972/18
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0094 (NLE)**

**WTO 76
SERVICES 25
COASI 93**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

1. A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), ciascuna parte sopprime tutti i dazi doganali applicati alle merci originarie dell'altra parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo altrimenti disposto nelle tabelle di ciascuna parte figuranti nel presente allegato.

2. Le categorie seguenti di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni) per i dazi doganali non soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo:
 - a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di ciascuna parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

 - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di ciascuna parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; e

- c) nessuno degli obblighi in materia di dazi doganali a norma del presente accordo si applica alle voci di cui alla categoria "X" di soppressione progressiva dei dazi.
3. In relazione alle merci rientranti in uno specifico codice della tariffa doganale, l'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva dei dazi, necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna fase di riduzione, sono indicate per tale codice nella tabella di ciascuna parte.
 4. Ai fini del paragrafo 2, le aliquote dei dazi doganali delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino 0, nel caso dell'Unione, al centesimo di euro più vicino, se pertinente.
 5. Ai fini del presente allegato e della tabella dei dazi di ciascuna parte, ogni riduzione annuale ha effetto a decorrere dal primo giorno dell'anno interessato, quale definito al paragrafo 6.
 6. Ai fini del presente allegato si intende per:
 - a) "anno 1": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) "anno 2": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;

- c) "anno 3": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
- d) "anno 4": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; e
- e) "anno 5": il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.

7. Le appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi di Sigapore) sono parte integrante del presente allegato.

TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE

Note generali

1. Connessione con la nomenclatura combinata (di seguito "NC") dell'Unione: le disposizioni della presente tabella fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.
2. Le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote della tariffa doganale comune dell'Unione in vigore alla data del 1° gennaio 2010.
3. A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni) e dell'allegato 2-A, punto 1, l'Unione sopprime i dazi doganali su tutte le merci originarie di Singapore a norma del presente accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, ad eccezione dei dazi figuranti nella presente tabella.

Sistema dei prezzi d'entrata

4. Ai punti da 5 a 7 della presente appendice figurano le modifiche al sistema di prezzi d'entrata che l'Unione applica a determinati prodotti ortofrutticoli conformemente alla tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 (e atti successivi) e all'elenco CXL dell'OMC per l'Unione. In particolare, le merci originarie di Singapore elencate nella presente appendice sono soggette al sistema di prezzi d'entrata che figura nella presente appendice e non a quello specificato nella tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 (e nell'elenco CXL dell'OMC per l'Unione).
5. Per le merci originarie di Singapore cui l'Unione applica il proprio sistema di prezzi d'entrata conformemente al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 e all'elenco CXL dell'OMC per l'Unione, i dazi doganali ad valorem sono soppressi secondo le categorie di soppressione progressiva stabilite nella tabella dell'Unione.
6. I dazi doganali specifici applicabili alle merci di cui al punto 5, a norma del regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, non rientrano nella soppressione dei dazi doganali secondo le categorie di soppressione progressiva della tabella dell'Unione. Tali dazi doganali specifici sono invece mantenuti per le seguenti merci:

Codice NC 2013	Designazione delle merci
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati
0707 00 05	-Cetrioli
0709 91 00	--Carciofi
0709 93 10	---Zucchine
0805 10 20	--Arance dolci, fresche
0805 20 10	--Clementine

Codice NC 2013	Designazione delle merci
0805 20 30	--Monreal e satsuma
0805 20 50	--Mandarini e wilkings
0805 20 70	--Tangerini
0805 20 90	--altri
0805 50 10	--Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)
0806 10 10	--da tavola
0808 10 80	--altre
0808 30 90	--altre
0809 10 00	-Albicocche
0809 21 00	--Ciliege acide (Prunus cerasus)
0809 29 00	--altre
0809 30 10	--Pesche noci
0809 30 90	--altre
0809 40 05	--Prugne
2009 61 10	---di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto
2009 69 19	----altri
2009 69 51	----concentrati
2009 69 59	----altri
2204 30 92	----concentrati
2204 30 94	----altri
2204 30 96	----concentrati
2204 30 98	----altri

7. Il dazio specifico di cui al punto 6 non è superiore alla più bassa tra l'aliquota NPF prevalente o l'aliquota NPF vigente il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO DELL'APPENDICE 2-A-2 DEL CAPO DUE "TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO DELLE MERCI

TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0102 29 10	---- di peso inferiore o uguale a 80 kg	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 21	----- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 29	----- altri	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 41	----- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 49	----- altri	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 51	----- destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 59	----- altre	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 61	----- destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 69	----- altre	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 91	----- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 29 99	----- altri	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 39 10	--- delle specie domestiche	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	
0102 90 91	--- delle specie domestiche	10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0103 91 10	--- delle specie domestiche	41,2 EUR/100 kg/net	5	
0103 92 11	---- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	35,1 EUR/100 kg/net	5	
0103 92 19	---- altri	41,2 EUR/100 kg/net	5	
0104 10 30	--- Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	80,5 EUR/100 kg/net	5	
0104 10 80	--- altri	80,5 EUR/100 kg/net	5	
0104 20 90	-- altri	80,5 EUR/100 kg/net	5	
0105 11 11	---- Razze ovaiole	52 EUR/1 000 p/st	5	
0105 11 19	---- altri	52 EUR/1 000 p/st	5	
0105 11 91	---- Razze ovaiole	52 EUR/1 000 p/st	5	
0105 11 99	---- altri	52 EUR/1 000 p/st	5	
0105 12 00	-- Tacchine e tacchini	152 EUR/1 000 p/st	5	
0105 13 00	-- Anatre	52 EUR/1 000 p/st	5	
0105 14 00	-- Oche	152 EUR/1 000 p/st	5	
0105 15 00	-- Faraone	52 EUR/1 000 p/st	5	
0105 94 00	-- Galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	20,9 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0105 99 10	--- Anatre	32,3 EUR/100 kg/net	5	
0105 99 20	--- Oche	31,6 EUR/100 kg/net	5	
0105 99 30	--- Tacchini e tacchine	23,8 EUR/100 kg/net	5	
0105 99 50	--- Faraone	34,5 EUR/100 kg/net	5	
0201 10 00	- in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net	5	
0201 20 20	-- Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net	5	
0201 20 30	-- Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net	5	
0201 20 50	-- Selle e quarti posteriori	12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net	5	
0201 20 90	-- altri	12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net	5	
0201 30 00	- disossate	12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net	5	
0202 10 00	- in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net	5	
0202 20 10	-- Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net	5	
0202 20 30	-- Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net	5	
0202 20 50	-- Selle e quarti posteriori	12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net	5	
0202 20 90	-- altri	12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0202 30 10	-- Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net	5	
0202 30 50	-- Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»	12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net	5	
0202 30 90	-- altre	12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net	5	
0203 11 10	--- di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg/net	5	
0203 12 11	---- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg/net	5	
0203 12 19	---- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/net	5	
0203 19 11	---- parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/net	5	
0203 19 13	---- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg/net	5	
0203 19 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg/net	5	
0203 19 55	----- disossate	86,9 EUR/100 kg/net	5	
0203 19 59	----- altre	86,9 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0203 21 10	--- di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg/net	5	
0203 22 11	---- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg/net	5	
0203 22 19	---- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/net	5	
0203 29 11	---- parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/net	5	
0203 29 13	---- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg/net	5	
0203 29 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg/net	5	
0203 29 55	----- disossate	86,9 EUR/100 kg/net	5	
0203 29 59	----- altre	86,9 EUR/100 kg/net	5	
0204 10 00	- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net	5	
0204 21 00	-- in carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net	5	
0204 22 10	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net	5	
0204 22 30	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net	5	
0204 22 50	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net	5	
0204 22 90	--- altri	12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0204 23 00	-- disossate	12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net	5	
0204 30 00	- Carcasse e mezzene di agnello, congelate	12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net	5	
0204 41 00	-- in carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net	5	
0204 42 10	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net	5	
0204 42 30	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net	5	
0204 42 50	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net	5	
0204 42 90	--- altre	12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net	5	
0204 43 10	--- di agnello	12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net	5	
0204 43 90	--- altre	12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 11	--- Carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 13	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 15	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 19	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 31	---- Pezzi non disossati	12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 39	---- Pezzi disossati	12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0204 50 51	--- Carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 53	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 55	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 59	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 71	---- Pezzi non disossati	12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net	5	
0204 50 79	---- Pezzi disossati	12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net	5	
0206 10 95	--- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net	5	
0206 29 91	---- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net	5	
0206 80 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	3	
0207 11 10	--- presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	26,2 EUR/100 kg/net	5	
0207 11 30	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 11 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 12 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 12 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 13 10	---- disossati	102,4 EUR/100 kg/net	5	
0207 13 20	----- Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg/net	5	
0207 13 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 13 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 13 50	----- Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg/net	5	
0207 13 60	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 13 70	----- altri	100,8 EUR/100 kg/net	5	
0207 13 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 14 10	---- disossati	102,4 EUR/100 kg/net	5	
0207 14 20	----- Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg/net	5	
0207 14 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 14 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 14 50	----- Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg/net	5	
0207 14 60	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 14 70	----- altri	100,8 EUR/100 kg/net	5	
0207 14 91	---- Fegati	6,4	5	
0207 14 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 24 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 EUR/100 kg/net	5	
0207 24 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 25 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 EUR/100 kg/net	5	
0207 25 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 26 10	---- disossati	85,1 EUR/100 kg/net	5	
0207 26 20	----- Metà o quarti	41 EUR/100 kg/net	5	
0207 26 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 26 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 26 50	----- Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 26 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 26 70	----- altri	46 EUR/100 kg/net	5	
0207 26 80	----- altri	83 EUR/100 kg/net	5	
0207 26 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 27 10	---- disossati	85,1 EUR/100 kg/net	5	
0207 27 20	----- Metà o quarti	41 EUR/100 kg/net	5	
0207 27 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 27 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 27 50	----- Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 27 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 27 70	----- altri	46 EUR/100 kg/net	5	
0207 27 80	----- altri	83 EUR/100 kg/net	5	
0207 27 91	---- Fegati	6,4	5	
0207 27 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 41 20	--- presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	38 EUR/100 kg/net	5	
0207 41 30	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 EUR/100 kg/net	5	
0207 41 80	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 42 30	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 42 80	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 44 10	---- disossati	128,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 44 21	----- Metà o quarti	56,4 EUR/100 kg/net	5	
0207 44 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 44 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 44 51	----- Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 44 61	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 44 71	----- Parti dette «paltò di anatra»	66 EUR/100 kg/net	5	
0207 44 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg/net	5	
0207 44 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 45 10	---- disossati	128,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 45 21	----- Metà o quarti	56,4 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 45 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 45 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 45 51	----- Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 45 61	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 45 71	----- Parti dette « paltò di anatra »	66 EUR/100 kg/net	5	
0207 45 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg/net	5	
0207 45 95	----- altri	6,4	5	
0207 45 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 51 10	--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 EUR/100 kg/net	5	
0207 51 90	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 52 10	--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 EUR/100 kg/net	5	
0207 52 90	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 EUR/100 kg/net	5	
0207 54 10	---- disossati	110,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 54 21	----- Metà o quarti	52,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 54 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 54 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 54 51	----- Petti e loro pezzi	86,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 54 61	----- Cosce e loro pezzi	69,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 54 71	----- Parti dette « paltò di oca »	66 EUR/100 kg/net	5	
0207 54 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 54 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 55 10	---- disossati	110,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 55 21	----- Metà o quarti	52,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 55 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 55 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 55 51	----- Petti e loro pezzi	86,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 55 61	----- Cosce e loro pezzi	69,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 55 71	----- Parti dette « paltò di oca »	66 EUR/100 kg/net	5	
0207 55 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg/net	5	
0207 55 95	----- altri	6,4	5	
0207 55 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 60 05	-- interi, freschi, refrigerati o congelati	49,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 60 10	---- disossati	128,3 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0207 60 21	----- Metà o quarti	54,2 EUR/100 kg/net	5	
0207 60 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg/net	5	
0207 60 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0207 60 51	----- Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg/net	5	
0207 60 61	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg/net	5	
0207 60 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg/net	5	
0207 60 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg/net	5	
0209 10 11	--- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21,4 EUR/100 kg/net	5	
0209 10 19	--- secco o affumicato	23,6 EUR/100 kg/net	5	
0209 10 90	-- Grasso di maiale diverso da quello della sottovoce 0209 10 11 o 0209 10 19	12,9 EUR/100 kg/net	5	
0209 90 00	- altri	41,5 EUR/100 kg/net	5	
0210 11 11	----- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg/net	5	
0210 11 19	----- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0210 11 31	----- Prosciutti e loro pezzi	151,2 EUR/100 kg/net	5	
0210 11 39	----- Spalle e loro pezzi	119 EUR/100 kg/net	5	
0210 12 11	---- salate o in salamoia	46,7 EUR/100 kg/net	5	
0210 12 19	---- secche o affumicate	77,8 EUR/100 kg/net	5	
0210 19 10	----- Mezzene bacon o 3/4 anteriori	68,7 EUR/100 kg/net	5	
0210 19 20	----- 3/4 posteriori o parti centrali	75,1 EUR/100 kg/net	5	
0210 19 30	----- Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg/net	5	
0210 19 40	----- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg/net	5	
0210 19 50	----- altre	86,9 EUR/100 kg/net	5	
0210 19 60	----- Parti anteriori e loro pezzi	119 EUR/100 kg/net	5	
0210 19 70	----- Lombate e loro pezzi	149,6 EUR/100 kg/net	5	
0210 19 81	----- disossate	151,2 EUR/100 kg/net	5	
0210 19 89	----- altre	151,2 EUR/100 kg/net	5	
0210 20 10	-- non disossate	15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0210 20 90	-- disossate	15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net	5	
0210 92 91	---- Carni	130 EUR/100 kg/net	5	
0210 92 99	---- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net	5	
0210 99 21	----- non disossate	222,7 EUR/100 kg/net	5	
0210 99 29	----- disossate	311,8 EUR/100 kg/net	5	
0210 99 39	---- altre	130 EUR/100 kg/net	5	
0210 99 41	----- Fegati	64,9 EUR/100 kg/net	5	
0210 99 49	----- altre	47,2 EUR/100 kg/net	5	
0210 99 51	----- Pezzi detti « onglets » e « hampes »	15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net	5	
0210 99 90	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net	5	
0303 23 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	8	5	
0303 24 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	8	5	
0303 29 00	-- altri	8	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0303 32 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15	5	
0303 41 90	--- altri	22	5	
0303 42 90	--- altri	22	5	
0303 43 90	--- altri	22	5	
0303 44 90	--- altri	22	5	
0303 45 18	---- altri	22	5	
0303 45 99	---- altri	22	5	
0303 46 90	--- altri	22	5	
0303 49 85	--- altri	22	5	
0303 53 10	--- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23	5	
0303 53 30	--- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15	5	
0303 54 90	--- della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	5	
0303 57 00	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0303 64 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	5	
0303 65 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	5	
0303 66 11	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15	5	
0303 66 12	---- Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	15	5	
0303 66 13	---- Naselli della specie (<i>Merluccius australis</i>)	15	5	
0303 66 19	---- altri	15	5	
0303 66 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	5	
0303 81 30	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	8	5	
0303 81 90	--- altri	8	5	
0303 83 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	5	
0303 84 10	--- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0303 89 10	--- di acqua dolce	8	5	
0303 89 29	----- altri	22	5	
0303 90 90	-- altri	10	5	
0304 31 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	9	5	
0304 32 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	9	5	
0304 33 00	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	9	5	
0304 39 00	-- altri	9	5	
0304 42 10	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , di peso superiore a 400 g per pezzo	12	5	
0304 42 50	--- della specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9	5	
0304 42 90	--- altri	12	5	
0304 43 00	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)	18	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0304 44 10	--- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	18	5	
0304 44 30	--- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	5	
0304 44 90	--- altri	18	5	
0304 45 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	18	5	
0304 46 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	18	5	
0304 49 10	--- di acqua dolce	9	5	
0304 49 50	---- scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	18	5	
0304 49 90	---- altri	18	5	
0304 51 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	8	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0304 52 00	-- Salmonidi	8	5	
0304 53 00	-- Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> and <i>Muraenolepididae</i>	15	5	
0304 54 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	5	
0304 55 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	5	
0304 59 10	--- di acqua dolce	8	5	
0304 59 90	---- altri	15	5	
0304 61 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	9	X	
0304 62 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	9	X	
0304 84 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	5	
0304 87 00	-- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>)	18	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0304 89 30	---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>) della sottovoce 0304 87 00	18	5	
0304 89 51	----- spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> , <i>Scyliorhinus</i> spp.)	7,5	5	
0304 89 55	----- smerigli (<i>Lamna nasus</i>)	7,5	5	
0304 89 59	----- altri squali	7,5	5	
0304 92 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	7,5	5	
0304 93 10	--- Surimi	14,2	5	
0304 93 90	--- altri	8	5	
0304 94 10	--- Surimi	14,2	5	
0304 94 90	--- altri	7,5	5	
0304 95 10	--- Surimi	14,2	5	
0304 95 21	----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5	5	
0304 95 25	----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	7,5	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0304 95 29	----- altri	7,5	5	
0304 95 30	---- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	5	
0304 95 40	---- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	5	
0304 95 50	---- Naselli del genere <i>Merluccius</i> spp.	7,5	5	
0304 95 60	---- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	5	
0304 95 90	---- altri	7,5	5	
0304 99 10	--- Surimi	14,2	5	
0304 99 21	---- di acqua dolce	8	5	
0304 99 29	----- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	8	5	
0304 99 55	----- Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	5	
0304 99 61	----- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	5	
0304 99 65	----- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	7,5	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0304 99 99	----- altri	7,5	5	
0305 10 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	13	5	
0305 20 00	- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	11	5	
0305 31 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	16	5	
0305 32 11	---- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	16	5	
0305 32 19	---- altri	20	5	
0305 32 90	--- altri	16	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0305 39 10	--- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>), e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia	15	5	
0305 39 50	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	15	5	
0305 39 90	--- altri	16	5	
0305 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	13	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0305 42 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	5	
0305 43 00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	14	5	
0305 44 10	--- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	14	5	
0305 44 90	--- altri	14	5	
0305 49 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15	5	
0305 49 20	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	16	5	
0305 49 30	--- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	14	5	
0305 49 80	--- altri	14	5	
0305 51 10	--- secchi, non salati	13	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0305 51 90	--- secchi e salati	13	5	
0305 61 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	5	
0305 62 00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	13	5	
0305 63 00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10	5	
0305 64 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	12	5	
0305 69 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	13	5	
0305 69 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0305 69 50	--- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	11	5	
0305 69 80	--- altri	12	5	
0305 71 10	--- affumicati	14	5	
0306 11 05	--- affumicati, anche sgucciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	5	
0306 11 10	---- Code di aragoste	12,5	5	
0306 11 90	---- altre	12,5	5	
0306 12 10	---- interi	6	5	
0306 12 90	---- altri	16	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0306 14 10	---- Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	7,5	5	
0306 14 30	---- Granchi porri <i>Cancer pagurus</i>	7,5	5	
0306 14 90	---- altri	7,5	5	
0306 15 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	5	
0306 15 90	--- altri	12	5	
0306 16 91	---- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon</i>	18	5	
0306 16 99	---- altri	12	5	
0306 17 91	---- Gamberi rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	12	5	
0306 17 92	---- Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>	12	5	
0306 17 93	---- Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i> , eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0306 17 94	---- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon</i>	18	5	
0306 17 99	---- altri	12	5	
0306 19 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	5	
0306 19 10	---- Gamberi	7,5	5	
0306 19 90	---- altri	12	5	
0306 21 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	5	
0306 21 90	--- altri	12,5	5	
0306 22 10	--- vivi	8	5	
0306 22 91	----- interi	8	5	
0306 22 99	----- altri	10	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0306 24 30	---- Granchi porri <i>Cancer pagurus</i>	7,5	5	
0306 24 80	---- altri	7,5	5	
0306 25 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	5	
0306 25 90	--- altri	12	5	
0306 26 90	---- altri	12	5	
0306 27 99	---- altri	12	5	
0306 29 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	5	
0306 29 10	---- Gamberi	7,5	5	
0306 29 90	---- altri	12	5	
0307 11 90	--- altre	9	5	
0307 19 90	--- altre	9	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0307 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	8	5	
0307 29 10	---- Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	8	5	
0307 29 90	---- altri	8	5	
0307 31 10	--- <i>Mytilus</i> spp.	10	5	
0307 31 90	--- <i>Perna</i> spp.	8	5	
0307 39 10	---- <i>Mytilus</i> spp.	10	5	
0307 39 90	---- <i>Perna</i> spp.	8	5	
0307 41 10	--- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.))	8	5	
0307 41 91	---- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	5	
0307 41 99	---- altri	8	5	
0307 51 00	-- vivi, freschi o refrigerati	8	5	
0307 59 10	---- congelati	8	5	
0307 59 90	---- altri	8	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0307 71 00	-- vivi, freschi o refrigerati	11	5	
0307 79 30	--- Veneri incrociolate o vongole o altre specie della famiglia <i>Veneridae</i> , congelati	8	5	
0307 81 00	-- vivi, freschi o refrigerati	11	5	
0307 91 00	-- vivi, freschi o refrigerati	11	5	
0307 99 11	---- Totani <i>Illex</i> spp.	8	5	
0308 11 00	-- vive, fresche o refrigerate	11	5	
0308 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	11	5	
0308 30 10	-- vive, fresche o refrigerate	11	5	
0308 90 10	-- vivi, freschi o refrigerati	11	5	
0401 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	13,8 EUR/100 kg/net	5	
0401 10 90	-- altri	12,9 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0401 20 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	18,8 EUR/100 kg/net	5	
0401 20 19	--- altri	17,9 EUR/100 kg/net	5	
0401 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	22,7 EUR/100 kg/net	5	
0401 20 99	--- altri	21,8 EUR/100 kg/net	5	
0401 40 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/100 kg/net	5	
0401 40 90	-- altri	56,6 EUR/100 kg/net	5	
0401 50 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/100 kg/net	5	
0401 50 19	--- altri	56,6 EUR/100 kg/net	5	
0401 50 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	110 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0401 50 39	--- altri	109,1 EUR/100 kg/net	5	
0401 50 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	183,7 EUR/100 kg/net	5	
0401 50 99	--- altri	182,8 EUR/100 kg/net	5	
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	125,4 EUR/100 kg/net	5	
0402 10 19	--- altri	118,8 EUR/100 kg/net	5	
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net	5	
0402 10 99	--- altri	1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net	5	
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	135,7 EUR/100 kg/net	5	
0402 21 18	---- altri	130,4 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0402 21 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	167,2 EUR/100 kg/net	5	
0402 21 99	---- altri	161,9 EUR/100 kg/net	5	
0402 29 11	---- Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	5	
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	5	
0402 29 19	----- altri	1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net	5	
0402 29 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	5	
0402 29 99	---- altri	1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net	5	
0402 91 10	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %	34,7 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0402 91 30	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %	43,4 EUR/100 kg/net	5	
0402 91 51	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	110 EUR/100 kg/net	5	
0402 91 59	---- altri	109,1 EUR/100 kg/net	5	
0402 91 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	183,7 EUR/100 kg/net	5	
0402 91 99	---- altri	182,8 EUR/100 kg/net	5	
0402 99 10	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	57,2 EUR/100 kg/net	5	
0402 99 31	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net	5	
0402 99 39	---- altri	1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net	5	
0402 99 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0402 99 99	---- altri	1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 11	---- inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 13	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 19	---- superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 31	---- inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 33	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 39	---- superiore a 6 %	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 59	---- superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net	5	
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0403 10 99	---- superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 11	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 13	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 19	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 31	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 33	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 39	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 51	----- inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 53	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 59	----- superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 61	----- inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 63	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0403 90 69	----- superiore a 6 %	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 79	---- superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net	5	
0403 90 99	---- superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 02	----- inferiore o uguale a 1,5 %	7 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 04	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 06	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 12	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 14	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 16	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0404 10 26	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 28	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 32	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 34	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 36	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 38	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 48	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/net	5	
0404 10 52	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 54	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 56	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 58	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0404 10 62	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 72	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 74	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 76	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 78	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 82	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 10 84	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 90 21	--- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg/net	5	
0404 90 23	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/net	5	
0404 90 29	--- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0404 90 81	--- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 90 83	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0404 90 89	--- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	5	
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	189,6 EUR/100 kg/net	5	
0405 10 19	---- altro	189,6 EUR/100 kg/net	5	
0405 10 30	--- Burro ricombinato	189,6 EUR/100 kg/net	5	
0405 10 50	--- Burro di siero di latte	189,6 EUR/100 kg/net	5	
0405 10 90	-- altro	231,3 EUR/100 kg/net	5	
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 + EA	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 + EA	5	
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	189,6 EUR/100 kg/net	5	
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	231,3 EUR/100 kg/net	5	
0405 90 90	-- altri	231,3 EUR/100 kg/net	5	
0406 90 86	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	151 EUR/100 kg/net	5	
0406 90 87	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	151 EUR/100 kg/net	5	
0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	151 EUR/100 kg/net	5	
0406 90 93	----- superiore a 72 %	185,2 EUR/100 kg/net	5	
0406 90 99	----- altri	221,2 EUR/100 kg/net	5	
0407 11 00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	35 EUR/1 000 p/st	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0407 19 11	---- di tacchine o di oche	105 EUR/1 000 p/st	5	
0407 19 19	---- altri	35 EUR/1 000 p/st	5	
0407 21 00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,4 EUR/100 kg/net	5	
0407 29 10	--- di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,4 EUR/100 kg/net	5	
0407 90 10	-- di volatili da cortile	30,4 EUR/100 kg/net	5	
0408 11 80	--- altri	142,3 EUR/100 kg/net	5	
0408 19 81	---- liquidi	62 EUR/100 kg/net	5	
0408 19 89	---- altri, compresi congelati	66,3 EUR/100 kg/net	5	
0408 91 80	--- altri	137,4 EUR/100 kg/net	5	
0408 99 80	--- altri	35,3 EUR/100 kg/net	5	
0409 00 00	Miele naturale	17,3	3	
0602 90 10	-- Bianco di funghi (micelio)	8,3	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0602 90 50	---- altre piante da pien'aria	8,3	3	
0602 90 99	----- altri	6,5	3	
0604 90 99	--- altri	10,9	3	
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0703 20 00	- Agli	9,6 + 120 EUR/100 kg/net	5	
0704 90 10	-- Cavoli bianchi e cavoli rossi	12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net	5	
0707 00 05	- Cetrioli	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0709 91 00	-- Carciofi	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0709 92 90	--- altri	13,1 EUR/100 kg/net	5	
0709 93 10	--- Zucchine	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0710 40 00	- Granturco dolce	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0711 20 90	-- altre	13,1 EUR/100 kg/net	5	
0711 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda	5	
0711 90 30	--- Granturco dolce	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net	5	
0712 90 19	--- altro	9,4 EUR/100 kg/net	5	
0714 10 00	- Radici di manioca	9,5 EUR/100 kg/net	5	
0714 20 90	-- altre	6,4 EUR/100 kg/net	5	
0714 30 00	- Ignose (<i>Dioscorea</i> spp.)	9,5 EUR/100 kg/net	5	
0714 40 00	- Colocasia (<i>Colocasia</i> spp.)	9,5 EUR/100 kg/net	5	
0714 50 00	- Malanga (<i>Xanthosoma</i> spp.)	9,5 EUR/100 kg/net	5	
0714 90 20	-- Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	9,5 EUR/100 kg/net	5	
0802 11 90	--- altre	5,6	3	
0803 90 10	-- fresche	176 EUR/1 000 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0805 10 20	-- Arance dolci, fresche	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0805 20 10	-- Clementine	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0805 20 30	-- Monreal e satsuma	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0805 20 50	-- Mandarini e wilkings	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0805 20 70	-- Tangerini	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0805 20 90	-- altri	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0805 50 10	-- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0806 10 10	-- da tavola	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0808 10 10	-- Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net	5	
0808 10 80	-- altre	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0808 30 10	-- Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net	5	
0808 30 90	-- altre	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0809 10 00	- Albicocche	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0809 21 00	-- Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
0809 29 00	-- altre	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0809 30 10	-- Pesche noci	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0809 30 90	-- altre	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0809 40 05	-- Prugne	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
0811 10 11	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net	5	
0811 20 11	--- con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net	5	
0811 90 11	---- Frutta tropicale e noci tropicali	13 + 5,3 EUR/100 kg/net	5	
0811 90 19	---- altri	20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net	5	
1001 11 00	-- destinato alla semina	148 EUR/t	5	
1001 19 00	-- altro	148 EUR/t	5	
1001 91 20	--- Frumento (grano) tenero e frumento segalato	95 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1001 91 90	--- altri	95 EUR/t	5	
1001 99 00	-- altro	95 EUR/t	5	
1002 10 00	- destinata alla semina	93 EUR/t	5	
1002 90 00	- altra	93 EUR/t	5	
1003 10 00	- destinato alla semina	93 EUR/t	5	
1003 90 00	- altro	93 EUR/t	5	
1004 10 00	- destinata alla semina	89 EUR/t	5	
1004 90 00	- altra	89 EUR/t	5	
1005 10 90	-- altro	94 EUR/t	5	
1005 90 00	- altro	94 EUR/t	5	
1006 10 10	-- destinato alla semina	7,7	3	
1006 10 21	---- a grani tondi	211 EUR/t	5	
1006 10 23	---- a grani medi	211 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1006 10 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/t	5	
1006 10 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/t	5	
1006 10 92	---- a grani tondi	211 EUR/t	5	
1006 10 94	---- a grani medi	211 EUR/t	5	
1006 10 96	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/t	5	
1006 10 98	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/t	5	
1006 20 11	--- a grani tondi	65 EUR/t	5	
1006 20 13	--- a grani medi	65 EUR/t	5	
1006 20 15	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1006 20 17	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	65 EUR/t	5	
1006 20 92	--- a grani tondi	65 EUR/t	5	
1006 20 94	--- a grani medi	65 EUR/t	5	
1006 20 96	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 EUR/t	5	
1006 20 98	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	65 EUR/t	5	
1006 30 21	---- a grani tondi	175 EUR/t	5	
1006 30 23	---- a grani medi	175 EUR/t	5	
1006 30 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/t	5	
1006 30 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1006 30 42	---- a grani tondi	175 EUR/t	5	
1006 30 44	---- a grani medi	175 EUR/t	5	
1006 30 46	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3	175 EUR/t	5	
1006 30 48	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/t	5	
1006 30 61	---- a grani tondi	175 EUR/t	5	
1006 30 63	---- a grani medi	175 EUR/t	5	
1006 30 65	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/t	5	
1006 30 67	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/t	5	
1006 30 92	---- a grani tondi	175 EUR/t	5	
1006 30 94	---- a grani medi	175 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1006 30 96	---- a grani tondi	175 EUR/t	5	
1006 30 98	---- a grani medi	175 EUR/t	5	
1006 40 00	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3	128 EUR/t	5	
1007 10 90	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	94 EUR/t	5	
1007 90 00	---- a grani tondi	94 EUR/t	5	
1008 10 00	---- a grani medi	37 EUR/t	5	
1008 21 00	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	56 EUR/t	5	
1008 29 00	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	56 EUR/t	5	
1008 40 00	---- a grani tondi	37 EUR/t	5	
1008 50 00	---- a grani medi	37 EUR/t	5	
1008 60 00	---- a grani tondi	93 EUR/t	5	
1008 90 00	---- a grani medi	37 EUR/t	5	
1101 00 11	-- di frumento (grano) duro	172 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1101 00 15	-- di frumento (grano) tenero e di spelta	172 EUR/t	5	
1101 00 90	- di frumento segalato	172 EUR/t	5	
1102 20 10	-- avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/t	5	
1102 20 90	-- altra	98 EUR/t	5	
1102 90 10	-- di orzo	171 EUR/t	5	
1102 90 30	-- di avena	164 EUR/t	5	
1102 90 50	-- Farina di riso	138 EUR/t	5	
1102 90 70	-- Farina di segala	168 EUR/t	5	
1102 90 90	-- altre	98 EUR/t	5	
1103 11 10	--- di frumento (grano) duro	267 EUR/t	5	
1103 11 90	--- di frumento (grano) tenero e di spelta	186 EUR/t	5	
1103 13 10	--- aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/t	5	
1103 13 90	--- altri	98 EUR/t	5	
1103 19 20	--- di segala o di orzo	171 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1103 19 40	--- di avena	164 EUR/t	5	
1103 19 50	--- di riso	138 EUR/t	5	
1103 19 90	--- altri	98 EUR/t	5	
1103 20 25	-- di segala o di orzo	171 EUR/t	5	
1103 20 30	-- di avena	164 EUR/t	5	
1103 20 40	-- di granturco	173 EUR/t	5	
1103 20 50	-- di riso	138 EUR/t	5	
1103 20 60	-- di frumento (grano)	175 EUR/t	5	
1103 20 90	-- altri	98 EUR/t	5	
1104 12 10	--- Cereali schiacciati	93 EUR/t	5	
1104 12 90	--- Fiocchi	182 EUR/t	5	
1104 19 10	--- di frumento (grano)	175 EUR/t	5	
1104 19 30	--- di segala	171 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1104 19 50	--- di granturco	173 EUR/t	5	
1104 19 61	---- Cereali schiacciati	97 EUR/t	5	
1104 19 69	---- Fiocchi	189 EUR/t	5	
1104 19 91	---- Fiocchi di riso	234 EUR/t	5	
1104 19 99	---- altri	173 EUR/t	5	
1104 22 40	--- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	162 EUR/t	5	
1104 22 50	--- perlati	145 EUR/t	5	
1104 22 95	--- altri	93 EUR/t	5	
1104 23 40	--- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati; perlati	152 EUR/t	5	
1104 23 98	--- altri	98 EUR/t	5	
1104 29 04	---- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	150 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1104 29 05	---- perlati	236 EUR/t	5	
1104 29 08	---- altri	97 EUR/t	5	
1104 29 17	---- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	129 EUR/t	5	
1104 29 30	---- perlati	154 EUR/t	5	
1104 29 51	----- di frumento (grano)	99 EUR/t	5	
1104 29 55	----- di segala	97 EUR/t	5	
1104 29 59	----- altri	98 EUR/t	5	
1104 29 81	----- di frumento (grano)	99 EUR/t	5	
1104 29 85	----- di segala	97 EUR/t	5	
1104 29 89	----- altri	98 EUR/t	5	
1104 30 10	-- di frumento (grano)	76 EUR/t	5	
1104 30 90	-- altri	75 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1106 10 00	- di legumi da granella secchi della voce 0713	7,7	3	
1106 20 10	-- denaturati	95 EUR/t	5	
1106 20 90	-- altri	166 EUR/t	5	
1107 10 11	--- presentato in forma di farina	177 EUR/t	5	
1107 10 19	--- altro	134 EUR/t	5	
1107 10 91	--- presentato in forma di farina	173 EUR/t	5	
1107 10 99	--- altro	131 EUR/t	5	
1107 20 00	- torrefatto	152 EUR/t	5	
1108 11 00	-- Amido di frumento (grano)	224 EUR/t	5	
1108 12 00	-- Amido di granturco	166 EUR/t	5	
1108 13 00	-- Fecola di patate	166 EUR/t	5	
1108 14 00	-- Fecola di manioca	166 EUR/t	5	
1108 19 10	--- Amido di riso	216 EUR/t	5	
1108 19 90	--- altri	166 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	512 EUR/t	5	
1209 10 00	- Semi di barbabietole da zucchero	8,3	3	
1212 91 20	--- secche, anche polverizzate	23 EUR/100 kg/net	5	
1212 91 80	--- altre	6,7 EUR/100 kg/net	5	
1212 93 00	-- Canne da zucchero	4,6 EUR/100 kg/net	5	
1212 99 49	---- altri	5,8	3	
1501 10 90	-- altri	17,2 EUR/100 kg/net	5	
1501 20 90	-- altri	17,2 EUR/100 kg/net	5	
1509 10 10	-- Olio d'oliva lampante	122,6 EUR/100 kg/net	5	
1509 10 90	-- altri	124,5 EUR/100 kg/net	5	
1509 90 00	- altri	134,6 EUR/100 kg/net	5	
1510 00 10	- Oli greggi	110,2 EUR/100 kg/net	5	
1510 00 90	- altri	160,3 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1511 90 11	--- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	3	
1511 90 19	--- altrimenti presentate	10,9	3	
1511 90 91	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	3	
1511 90 99	--- altri	9	3	
1513 21 30	---- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	3	
1513 21 90	---- altrimenti presentati	6,4	3	
1513 29 11	---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	3	
1513 29 19	---- altrimenti presentate	10,9	3	
1513 29 30	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1513 29 50	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	3	
1513 29 90	----- altrimenti presentati	9,6	3	
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net	5	
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net	5	
1522 00 31	--- Paste di saponificazione (soapstocks)	29,9 EUR/100 kg/net	5	
1522 00 39	--- altri	47,8 EUR/100 kg/net	5	
1601 00 91	-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	149,4 EUR/100 kg/net	5	
1601 00 99	-- altri	100,5 EUR/100 kg/net	5	
1602 10 00	- Preparazioni omogeneizzate	16,6	3	
1602 20 10	-- di oca o di anatra	10,2	3	
1602 20 90	-- altre	16	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1602 31 11	---- contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	102,4 EUR/100 kg/net	3	
1602 31 19	---- altre	102,4 EUR/100 kg/net	3	
1602 31 80	--- altre	102,4 EUR/100 kg/net	3	
1602 32 11	---- non cotte	86,7 EUR/100 kg/net	3	
1602 32 19	---- altre	102,4 EUR/100 kg/net	3	
1602 32 30	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	10,9	3	
1602 32 90	--- altre	10,9	3	
1602 39 21	---- non cotte	86,7 EUR/100 kg/net	3	
1602 39 29	---- altre	10,9	3	
1602 39 85	--- altre	10,9	3	
1602 41 10	--- della specie suina domestica	156,8 EUR/100 kg/net	5	
1602 42 10	--- della specie suina domestica	129,3 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1602 49 11	----- Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	156,8 EUR/100 kg/net	5	
1602 49 13	----- Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	129,3 EUR/100 kg/net	5	
1602 49 15	----- altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	129,3 EUR/100 kg/net	5	
1602 49 19	----- altre	85,7 EUR/100 kg/net	5	
1602 49 30	---- contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	75 EUR/100 kg/net	5	
1602 49 50	---- contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/100 kg/net	5	
1602 50 10	-- non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1602 90 51	---- contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	85,7 EUR/100 kg/net	5	
1602 90 61	----- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg/net	5	
1604 11 00	-- Salmoni	5,5	5	
1604 12 10	--- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	15	5	
1604 12 91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	20	5	
1604 12 99	---- altri	20	5	
1604 13 11	---- sotto olio d'oliva	12,5	5	
1604 13 19	---- altri	12,5	5	
1604 13 90	--- altri	12,5	5	
1604 14 11	---- sotto olio vegetale	24	X	
1604 14 16	----- Filetti detti «loins»	24	X	
1604 14 18	----- altri	24	X	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1604 14 90	--- Boniti (<i>Sarda</i> spp.)	25	X	
1604 15 11	---- Filetti	25	5	
1604 15 19	---- altri	25	5	
1604 15 90	--- della specie <i>Scomber australasicus</i>	20	5	
1604 16 00	-- Acciughe	25	5	
1604 17 00	-- Anguille	20	5	
1604 19 10	--- Salmonidi, diversi dai salmoni	7	5	
1604 19 31	---- Filetti detti «loins»	24	5	
1604 19 39	---- altri	24	5	
1604 19 50	--- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	12,5	5	
1604 19 91	---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	7,5	5	
1604 19 92	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20	5	
1604 19 93	----- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	20	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1604 19 94	----- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	20	5	
1604 19 95	----- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	20	5	
1604 19 97	----- altri	20	5	
1604 20 05	-- Preparazioni di surimi	20	X	
1604 20 10	--- di salmoni	5,5	5	
1604 20 70	--- di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	24	X	
1604 31 00	-- Caviale	20	5	
1604 32 00	-- Sucedanei del caviale	20	5	
1605 40 00	- altri crostacei	20	5	
1701 12 10	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg/net	5	
1701 12 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg/net	5	
1701 13 10	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg/net	5	
1701 13 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1701 14 10	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg/net	5	
1701 14 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg/net	5	
1701 91 00	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	41,9 EUR/100 kg/net	5	
1701 99 10	--- Zuccheri bianchi	41,9 EUR/100 kg/net	5	
1701 99 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg/net	5	
1702 11 00	-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 EUR/100 kg/net	5	
1702 19 00	-- altri	14 EUR/100 kg/net	5	
1702 20 10	-- Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)	5	
1702 30 10	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas	5	
1702 30 50	--- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 EUR/100 kg/net	5	
1702 30 90	--- altri	20 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1702 40 10	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas	5	
1702 40 90	-- altri	20 EUR/100 kg/net	5	
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	16 + 50,7 EUR/100 kg/net mas	X	
1702 60 10	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas	5	
1702 60 80	-- Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)	5	
1702 60 95	-- altri	0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)	5	
1702 90 30	-- Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas	5	
1702 90 50	-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	20 EUR/100 kg/net	5	
1702 90 71	--- contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)	5	
1702 90 75	---- in polvere, anche agglomerati	27,7 EUR/100 kg/net	5	
1702 90 79	---- altri	19,2 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1702 90 80	-- Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)	5	
1702 90 95	-- altri	0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio)	5	
1704 10 10	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,2 + 27,1 EUR/100 kg/net MAX 17,9	5	
1704 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,3 + 30,9 EUR/100 kg/net MAX 18,2	5	
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	13,4	5	
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	9,1 + 45,1 EUR/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg/net	5	
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1704 90 75	---- Caramelle	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1704 90 99	----- altri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	X	
1803 10 00	- non sgrassata	9,6	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1803 20 00	- completamente o parzialmente sgrassata	9,6	5	
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	7,7	5	
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	8	5	
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8	5	
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	8 + 25,2 EUR/100 kg/net	5	
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8 + 31,4 EUR/100 kg/net	3	
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8 + 41,9 EUR/100 kg/net	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 20 70	--- Preparazioni dette « Chocolate milk crumb »	15,4 + EA	5	
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 20 95	--- altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 31 00	-- ripiene	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1806 32 90	--- altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 90 11	---- contenenti alcole	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 90 19	---- altri	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 90 31	---- ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 90 39	---- non ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	
1806 90 90	-- altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 + EA	5	
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 + EA	3	
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	5,1 + 18 EUR/100 kg/net	3	
1901 90 19	--- altri	5,1 + 14,7 EUR/100 kg/net	3	
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8	3	
1901 90 99	--- altri	7,6 + EA	5	
1902 11 00	-- contenenti uova	7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net	5	
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net	3	
1902 19 90	--- altre	7,7 + 21,1 EUR/100 kg/net	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1902 20 10	-- contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	8,5	3	
1902 20 30	-- contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/100 kg/net	3	
1902 20 91	--- cotte	8,3 + 6,1 EUR/100 kg/net	3	
1902 20 99	--- altre	8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net	3	
1902 30 10	-- secche	6,4 + 24,6 EUR/100 kg/net	3	
1902 30 90	-- altre	6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net	3	
1902 40 10	-- non preparato	7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net	5	
1902 40 90	-- altro	6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net	5	
1903 00 00	Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciate o forme simili	6,4 + 15,1 EUR/100 kg/net	5	
1904 10 10	-- a base di granturco	3,8 + 20 EUR/100 kg/net	5	
1904 10 30	-- a base di riso	5,1 + 46 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1904 10 90	-- altri	5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net	5	
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 + EA	5	
1904 20 91	--- a base di granturco	3,8 + 20 EUR/100 kg/net	5	
1904 20 95	--- a base di riso	5,1 + 46 EUR/100 kg/net	5	
1904 20 99	--- altri	5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net	5	
1904 30 00	- Bulgur di grano	8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net	5	
1904 90 10	-- a base di riso	8,3 + 46 EUR/100 kg/net	5	
1904 90 80	-- altri	8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net	5	
1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebröt»	5,8 + 13 EUR/100 kg/net	5	
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 + 18,3 EUR/100 kg/net	5	
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 + 24,6 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 + 31,4 EUR/100 kg/net	5	
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	5	
1905 31 19	---- altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	5	
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	5	
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	5	
1905 31 99	----- altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	5	
1905 32 05	--- aventi tenore di umidità superiore a 10 %	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	5	
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	5	
1905 32 19	----- altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1905 32 91	----- salate, anche ripiene	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	5	
1905 32 99	----- altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	5	
1905 40 10	-- Fette biscottate	9,7 + EA	5	
1905 40 90	-- altri	9,7 + EA	5	
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	3,8 + 15,9 EUR/100 kg/net	3	
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,5 + 60,5 EUR/100 kg/net	3	
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 + EA	3	
1905 90 45	--- Biscotti	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	3	
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	3	
1905 90 90	---- altri	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	3	
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net	X	
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net	5	
2003 10 20	-- conservati temporaneamente, completamente cotti	18,4 + 191 EUR/100 kg/net eda	5	
2003 10 30	-- altri	18,4 + 222 EUR/100 kg/net eda	5	
2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net	X	
2005 80 00	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net	X	
2006 00 31	--- Ciliege	20 + 23,9 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2006 00 35	--- Frutta tropicale e noci tropicali	12,5 + 15 EUR/100 kg/net	5	
2006 00 38	--- altre	20 + 23,9 EUR/100 kg/net	5	
2007 10 10	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	24 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2007 91 10	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	20 + 23 EUR/100 kg/net	5	
2007 91 30	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	20 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2007 99 20	---- Puree e paste di marroni	24 + 19,7 EUR/100 kg/net	5	
2007 99 31	----- di ciliege	24 + 23 EUR/100 kg/net	5	
2007 99 33	----- di fragole	24 + 23 EUR/100 kg/net	5	
2007 99 35	----- di lamponi	24 + 23 EUR/100 kg/net	5	
2007 99 39	----- altre	24 + 23 EUR/100 kg/net	5	
2007 99 50	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	24 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 20 11	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net	5	
2008 20 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 30 19	---- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 40 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 40 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 50 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 50 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 60 19	---- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 70 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 70 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 80 19	---- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 93 19	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 93 99	---- senza aggiunta di zuccheri	18,4	3	
2008 97 16	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16 + 2,6 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2008 97 18	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 97 32	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	15	3	
2008 99 21	----- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25,6 + 3,8 EUR/100 kg/net	5	
2008 99 31	----- Frutta tropicale	16 + 2,6 EUR/100 kg/net	5	
2008 99 34	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net	5	
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net	X	
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net	5	
2008 99 99	----- altri	18,4	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 11 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 11 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 19 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 19 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 29 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 29 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 39 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 39 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 39 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 49 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 49 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 61 10	--- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
2009 61 90	--- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto	22,4 + 27 EUR/hl	5	
2009 69 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 69 19	---- altri	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
2009 69 51	----- concentrati	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
2009 69 59	----- altri	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
2009 69 71	----- concentrati	22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 69 79	----- altri	22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 69 90	----- altri	22,4 + 27 EUR/hl	5	
2009 79 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	30 + 18,4 EUR/100 kg/net	5	
2009 79 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	18 + 19,3 EUR/100 kg/net	5	
2009 81 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 81 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 89 11	----- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 89 34	----- Succhi di frutta tropicale	21 + 12,9 EUR/100 kg/net	5	
2009 89 35	----- altri	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 89 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,2 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 89 85	----- Succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net	5	
2009 89 86	----- altri	16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 90 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 90 21	---- di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2009 90 31	---- di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 90 71	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2009 90 92	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net	5	
2009 90 94	----- altri	16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net	5	
2101 11 00	-- Estratti, essenze e concentrati	9	3	
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5	3	
2101 12 98	--- altri	9 + EA	3	
2101 20 98	--- altri	6,5 + EA	3	
2101 30 19	--- altri	5,1 + 12,7 EUR/100 kg/net	5	
2101 30 99	--- altri	10,8 + 22,7 EUR/100 kg/net	5	
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10,9	5	
2102 10 31	--- secchi	12 + 49,2 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2102 10 39	--- altri	12 + 14,5 EUR/100 kg/net	5	
2102 10 90	-- altri	14,7	5	
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8,3	5	
2102 20 19	--- altri	5,1	5	
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	6,1	5	
2103 10 00	- Salsa di soia	7,7	3	
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	10,2	5	
2103 30 90	-- Senape preparata	9	5	
2103 90 90	-- altri	7,7	3	
2104 10 00	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	11,5	3	
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	14,1	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	8,6 + 20,2 EUR/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg/net	5	
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	8 + 38,5 EUR/100 kg/net MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg/net	5	
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %	7,9 + 54 EUR/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg/net	5	
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	5	
2106 10 80	-- altri	EA	5	
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2106 90 30	--- di isoglucosio	42,7 EUR/100 kg/net mas	3	
2106 90 51	---- di lattosio	14 EUR/100 kg/net	3	
2106 90 55	---- di glucosio o di maltodestrina	20 EUR/100 kg/net	3	
2106 90 59	---- altri	0,4 EUR/100 kg/net	3	
2106 90 98	--- altre	9 + EA	3	
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %	6,4 + 13,7 EUR/100 kg/net	5	
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 + 12,1 EUR/100 kg/net	5	
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %	5,4 + 21,2 EUR/100 kg/net	5	
2204 30 92	---- concentrati	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
2204 30 94	---- altri	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2204 30 96	---- concentrati	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
2204 30 98	---- altri	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4	5	Cfr. allegato 2-A-2, punto 4
2207 10 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 EUR/hl	5	
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 EUR/hl	5	
2208 40 11	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl	5	
2208 40 39	---- altri	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2208 40 51	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl	5	
2208 40 99	---- altri	0,6 EUR/% vol/hl	5	
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl	5	
2208 90 99	--- superiore a 2 litri	1 EUR/% vol/hl	5	
2302 10 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/t	5	
2302 10 90	-- altri	89 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2302 30 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/t	5	
2302 30 90	-- altri	89 EUR/t	5	
2302 40 02	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/t	5	
2302 40 08	--- altri	89 EUR/t	5	
2302 40 10	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2302 40 90	--- altri	89 EUR/t	5	
2303 10 11	--- superiore a 40 % in peso	320 EUR/t	5	
2306 90 19	---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	48 EUR/t	5	
2307 00 19	-- altre	1,62 EUR/kg/tot. alc.	5	
2308 00 19	-- altri	1,62 EUR/kg/tot. alc.	5	
2309 10 13	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/t	5	
2309 10 15	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/t	5	
2309 10 19	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/t	5	
2309 10 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2309 10 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/t	5	
2309 10 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/t	5	
2309 10 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/t	5	
2309 10 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/t	5	
2309 10 70	--- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/t	5	
2309 90 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	23 EUR/t	5	
2309 90 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2309 90 35	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/t	5	
2309 90 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/t	5	
2309 90 41	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	55 EUR/t	5	
2309 90 43	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/t	5	
2309 90 49	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/t	5	
2309 90 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/t	5	
2309 90 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/t	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2309 90 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/t	5	
2309 90 70	---- non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/t	5	
2401 10 35	-- Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 10 60	-- Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 10 70	-- Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 10 85	-- Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 10 95	-- altri	10 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 20 35	-- Tabacchi «light air cured»	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2401 20 60	-- Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 20 70	-- Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 20 85	-- Tabacchi «flue cured»	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 20 95	-- altri	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2401 30 00	- Cascami di tabacco	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net	5	
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26	5	
2402 20 10	-- contenenti garofano	10	5	
2402 20 90	-- altre	57,6	5	
2402 90 00	- altri	57,6	5	
2403 11 00	-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo	74,9	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2403 19 10	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	74,9	5	
2403 19 90	--- altro	74,9	5	
2403 91 00	-- Tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »	16,6	5	
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6	5	
2403 99 90	--- altri	16,6	5	
2905 32 00	-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	5,5	3	
2905 43 00	-- Mannitolo	9,6 + 125,8 EUR/100 kg/net	5	
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/100 kg/net	5	
2905 44 19	---- altro	9 + 37,8 EUR/100 kg/net	5	
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/100 kg/net	5	
2905 44 99	---- altro	9 + 53,7 EUR/100 kg/net	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
2917 36 00	-- Acido tereftalico e suoi sali	6,5	3	
2917 39 95	--- altri	6,5	3	
2922 49 85	--- altri	6,5	3	
2922 50 00	- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	6,5	5	
2930 50 00	- Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	6,5	3	
2930 90 99	-- altri	6,5	5	
2932 19 00	-- altri	6,5	3	
2933 29 90	--- altri	6,5	3	
2933 39 99	--- altri	6,5	3	
2933 79 00	-- altri lattami	6,5	3	
2934 99 90	--- altri	6,5	3	
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	5	
3302 10 29	----- altre	9 + EA	5	
3502 11 90	--- altra	123,5 EUR/100 kg/net	5	
3502 19 90	--- altra	16,7 EUR/100 kg/net	5	
3502 20 91	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	123,5 EUR/100 kg/net	5	
3502 20 99	--- altra	16,7 EUR/100 kg/net	5	
3505 10 10	-- Destrina	9 + 17,7 EUR/100 kg/net	5	
3505 10 90	--- altri	9 + 17,7 EUR/100 kg/net	5	
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	8,3 + 4,5 EUR/100 kg/net MAX 11,5	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/100 kg/net MAX 11,5	5	
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	8,3 + 14,2 EUR/100 kg/net MAX 11,5	5	
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	8,3 + 17,7 EUR/100 kg/net MAX 11,5	5	
3603 00 90	- altri	6,5	3	
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/100 kg/net MAX 12,8	5	
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net MAX 12,8	5	
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	8,3 + 15,1 EUR/100 kg/net MAX 12,8	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	8,3 + 17,7 EUR/100 kg/net MAX 12,8	5	
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/100 kg/net	5	
3824 60 19	--- altro	9 + 37,8 EUR/100 kg/net	5	
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/100 kg/net	5	
3824 60 99	--- altro	9 + 53,7 EUR/100 kg/net	5	
3902 90 90	-- altri	6,5	3	
3906 10 00	- Poli(metacrilato di metile)	6,5	3	
3906 90 90	-- altri	6,5	3	
3907 10 00	- Poliacetali	6,5	3	
3907 20 20	--- altri	6,5	3	
3907 20 99	--- altri	6,5	3	
3907 30 00	- Resine epossidiche	6,5	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
3907 40 00	- Policarbonati	6,5	3	
3907 60 20	-- con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g	6,5	5	
3913 90 00	- altri	6,5	5	
4010 11 00	-- rinforzati soltanto di metallo	6,5	5	
4010 12 00	-- rinforzati soltanto di materie tessili	6,5	5	
4010 19 00	-- altri	6,5	5	
4010 31 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	5	
4010 32 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4010 33 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5	5	
4010 34 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5	5	
4010 35 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	6,5	5	
4010 36 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	6,5	5	
4010 39 00	-- altre	6,5	5	
4104 11 90	---- altri	5,5	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4104 19 90	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	5,5	3	
4104 41 19	----- altri	6,5	3	
4104 41 51	---- altri	6,5	3	
4104 41 59	---- altri	6,5	3	
4104 41 90	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	5,5	3	
4104 49 19	----- altri	6,5	3	
4104 49 51	---- altre	6,5	3	
4104 49 59	---- Box-calf	6,5	3	
4104 49 90	---- altri	5,5	3	
4107 11 11	--- altri	6,5	3	
4107 11 19	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5	3	
4107 11 90	----- altri	6,5	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4107 12 11	---- Box-calf	6,5	3	
4107 12 19	---- altri	6,5	3	
4107 12 91	---- di bovini (compresi i bufali)	5,5	3	
4107 12 99	---- di equidi	6,5	3	
4107 19 10	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5	3	
4107 19 90	--- altri	6,5	3	
4107 91 10	--- da suola	6,5	3	
4107 91 90	--- altri	6,5	3	
4107 99 10	--- di bovini (compresi i bufali)	6,5	3	
4107 99 90	--- di equidi	6,5	3	
4202 12 11	---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	9,7	5	
4202 12 19	---- altri	9,7	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4202 12 50	--- di materie plastiche stampate	5,2	3	
4202 19 10	--- di alluminio	5,7	3	
4202 92 11	---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toilette, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	9,7	3	
4202 92 15	---- Contenitori per strumenti musicali	6,7	3	
4202 92 19	---- altri	9,7	3	
4203 21 00	-- speciali per praticare gli sport	9	5	
4203 29 90	--- altri	7	5	
4411 12 90	--- altri	7	5	
4411 14 90	--- altri	7	3	
4411 92 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	5	
4411 92 90	--- altri	7	5	
4412 10 00	- di bambù	10	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4412 31 10	--- di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola o White Lauan	10	5	
4412 31 90	--- altro	7	3	
4412 32 10	--- di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)	7	3	
4412 32 90	--- altro	7	3	
4412 94 10	--- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	10	5	
4412 99 40	----- di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)	10	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
4412 99 50	----- altro	10	5	
4412 99 85	---- altro	10	5	
5007 20 11	--- greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	3	
5007 20 19	--- altri	6,9	3	
5007 20 39	---- altri	7,5	3	
5007 20 41	--- Tessuti chiari (non serrati)	7,2	3	
5007 20 59	---- tinti	7,2	3	
5007 20 69	----- altri	7,2	3	
5007 20 71	---- stampati	7,2	3	
5007 90 10	-- greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	3	
5007 90 30	-- tinti	6,9	3	
5007 90 50	-- a colori	6,9	3	
5007 90 90	-- stampati	6,9	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5111 11 00	-- di peso non superiore a 300 g/m ²	8	3	
5112 20 00	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	3	
5208 11 90	--- altri	8	3	
5208 12 16	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	3	
5208 12 19	---- superiore a 165 cm	8	3	
5208 12 96	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	3	
5208 12 99	---- superiore a 165 cm	8	3	
5208 13 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5208 19 00	-- altri tessuti	8	3	
5208 22 16	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	3	
5208 22 96	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	3	
5208 32 16	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	3	
5208 32 19	---- superiore a 165 cm	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5208 32 96	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	3	
5208 33 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5208 42 00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8	3	
5208 43 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5208 49 00	-- altri tessuti	8	3	
5208 52 00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8	3	
5208 59 90	--- altri	8	3	
5209 11 00	-- ad armatura a tela	8	3	
5209 19 00	-- altri tessuti	8	3	
5209 21 00	-- ad armatura a tela	8	3	
5209 31 00	-- ad armatura a tela	8	3	
5209 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5209 41 00	-- ad armatura a tela	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5209 43 00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5209 52 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5209 59 00	-- altri tessuti	8	3	
5210 11 00	-- ad armatura a tela	8	3	
5210 19 00	-- altri tessuti	8	3	
5210 21 00	-- ad armatura a tela	8	3	
5210 29 00	-- altri tessuti	8	3	
5210 31 00	-- ad armatura a tela	8	3	
5210 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5210 41 00	-- ad armatura a tela	8	3	
5210 49 00	-- altri tessuti	8	3	
5211 11 00	-- ad armatura a tela	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5211 12 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5211 20 00	- imbianchiti	8	3	
5211 31 00	-- ad armatura a tela	8	3	
5211 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5211 39 00	-- altri tessuti	8	3	
5212 14 90	--- altrimenti misti	8	3	
5212 23 90	--- altrimenti misti	8	3	
5212 24 90	--- altrimenti misti	8	3	
5309 19 00	-- altri	8	3	
5309 29 00	-- altri	8	3	
5407 20 11	--- inferiore a 3 m	8	3	
5407 20 19	--- uguale o superiore a 3 m	8	3	
5407 41 00	-- greggi o imbianchiti	8	3	
5407 42 00	-- tinti	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5407 43 00	-- di filati di diversi colori	8	3	
5407 44 00	-- stampati	8	3	
5407 51 00	-- greggi o imbianchiti	8	3	
5407 52 00	-- tinti	8	3	
5407 53 00	-- di filati di diversi colori	8	3	
5407 54 00	-- stampati	8	3	
5407 61 10	--- greggi o imbianchiti	8	3	
5407 61 30	--- tinti	8	3	
5407 61 90	--- stampati	8	3	
5407 69 10	--- greggi o imbianchiti	8	3	
5407 69 90	--- altri	8	3	
5407 71 00	-- greggi o imbianchiti	8	3	
5407 72 00	-- tinti	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5407 74 00	-- stampati	8	3	
5407 81 00	-- greggi o imbianchiti	8	3	
5407 82 00	-- tinti	8	3	
5407 83 00	-- di filati di diversi colori	8	3	
5407 92 00	-- tinti	8	3	
5407 93 00	-- di filati di diversi colori	8	3	
5408 23 00	-- di filati di diversi colori	8	3	
5408 34 00	-- stampati	8	3	
5512 11 00	-- greggi o imbianchiti	8	3	
5512 19 90	--- altri	8	3	
5513 11 20	--- di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	8	3	
5513 11 90	--- di larghezza superiore a 165 cm	8	3	
5513 12 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5513 13 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	3	
5513 19 00	-- altri tessuti	8	3	
5513 21 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	3	
5513 23 10	--- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	3	
5513 23 90	--- altri	8	3	
5513 29 00	-- altri tessuti	8	3	
5513 31 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	3	
5513 39 00	-- altri tessuti	8	3	
5513 49 00	-- altri tessuti	8	3	
5514 11 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	3	
5514 12 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	3	
5514 19 10	--- di fibre in fiocco di poliestere	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5514 19 90	--- altri	8	3	
5514 21 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	3	
5514 22 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	3	
5514 29 00	-- altri tessuti	8	3	
5514 30 10	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	3	
5514 41 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	3	
5514 42 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	3	
5514 43 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	3	
5515 11 10	--- greggi o imbianchiti	8	3	
5515 11 90	--- altri	8	3	
5515 12 10	--- greggi o imbianchiti	8	3	
5515 19 10	--- greggi o imbianchiti	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5515 19 90	--- altri	8	3	
5515 91 10	--- greggi o imbianchiti	8	3	
5516 11 00	-- greggi o imbianchiti	8	3	
5516 21 00	-- greggi o imbianchiti	8	3	
5516 41 00	-- greggi o imbianchiti	8	3	
5602 10 11	---- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6,7	3	
5602 10 19	---- di altre materie tessili	6,7	3	
5602 10 31	---- di lana o di peli fini	6,7	3	
5602 10 38	---- di altre materie tessili	6,7	3	
5602 10 90	-- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	6,7	3	
5602 21 00	-- di lana o di peli fini	6,7	3	
5602 29 00	-- di altre materie tessili	6,7	3	
5602 90 00	- altri	6,7	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5607 21 00	-- Spago per legare	12	3	
5607 29 00	-- altri	12	5	
5607 49 11	---- intrecciati	8	3	
5607 49 19	---- altri	8	3	
5607 50 11	---- intrecciati	8	3	
5607 50 30	--- aventi un titolo inferiore o uguale a 50000 decitex (5 g per metro)	8	3	
5607 50 90	-- di altre fibre sintetiche	8	3	
5607 90 20	-- di abaca (canapa di Manila o « Musa textilis Nee ») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6	3	
5607 90 90	-- altri	8	3	
5608 11 20	--- ottenute con spago, corde o funi	8	3	
5608 11 80	--- altri	8	3	
5608 19 11	----- ottenute con spago, corde o funi	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5608 19 19	----- altri	8	3	
5608 19 30	---- altre	8	3	
5608 19 90	--- altre	8	3	
5608 90 00	- altre	8	3	
5701 10 10	-- contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	8	3	
5701 10 90	-- altri	8 MAX 2,8 EUR/m2	3	
5702 31 10	--- Tappeti Axminster	8	3	
5702 32 10	--- Tappeti Axminster	8	3	
5702 49 00	-- di altre materie tessili	8	3	
5702 99 00	-- di altre materie tessili	8	3	
5703 10 00	- di lana o di peli fini	8	3	
5703 20 12	--- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²	8	3	
5703 20 18	--- altri	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5704 10 00	- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	6,7	3	
5704 90 00	- altri	6,7	3	
5705 00 80	- di altre materie tessili	8	3	
5801 36 00	-- Tessuti di ciniglia	8	3	
5804 10 10	-- uniti	6,5	3	
5804 10 90	-- altri	8	3	
5804 21 10	--- a fuselli (tombolo)	8	3	
5804 21 90	--- altri	8	3	
5804 29 10	--- a fuselli (tombolo)	8	3	
5804 29 90	--- altri	8	3	
5804 30 00	- Pizzi a mano	8	3	
5806 10 00	- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	6,3	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5806 20 00	- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	7,5	3	
5806 32 10	--- muniti di vere cimose	7,5	3	
5806 32 90	--- altri	7,5	3	
5806 39 00	-- di altre materie tessili	7,5	3	
5806 40 00	- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	6,2	3	
5807 10 10	-- con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2	3	
5807 10 90	-- altri	6,2	3	
5807 90 10	-- di feltro o di stoffe non tessute	6,3	3	
5807 90 90	-- altri	8	3	
5810 10 90	-- altri	8	3	
5810 91 90	--- altri	7,2	3	
5810 92 90	--- altri	7,2	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5901 10 00	- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	6,5	3	
5901 90 00	- altri	6,5	3	
5902 20 90	-- altri	8	3	
5902 90 90	-- altri	8	3	
5903 20 90	-- spalmati, ricoperti o stratificati	8	3	
5903 90 10	-- impregnati	8	3	
5903 90 91	--- con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	8	3	
5903 90 99	--- altri	8	3	
5905 00 90	-- altre	6	3	
5906 91 00	-- a maglia	6,5	3	
5909 00 10	- di fibre sintetiche	6,5	3	
5909 00 90	- di altre materie tessili	6,5	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
5911 40 00	- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	6	3	
6001 10 00	- Stoffe dette a peli lunghi	8	3	
6001 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	8	3	
6002 90 00	- altre	6,5	3	
6003 30 10	-- Pizzi Raschel	8	3	
6004 10 00	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	3	
6004 90 00	- altre	6,5	3	
6005 31 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	3	
6005 32 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	3	
6005 33 10	--- per tende e tendine	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6005 33 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	3	
6005 33 90	--- altre	8	3	
6005 34 10	--- per tende e tendine	8	3	
6005 34 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	3	
6005 42 00	-- tinte	8	3	
6005 90 90	-- altre	8	3	
6006 31 10	--- per tende e tendine	8	3	
6006 32 90	--- altre	8	3	
6006 33 10	--- per tende e tendine	8	3	
6006 34 90	--- altre	8	3	
6006 43 00	-- di filati di diversi colori	8	3	
6006 44 00	-- stampate	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6006 90 00	- altre	8	3	
6101 20 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	5	
6101 20 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	5	
6101 30 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	5	
6101 30 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	5	
6101 90 20	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	5	
6101 90 80	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	5	
6102 10 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6102 10 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	5	
6102 20 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	5	
6102 20 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	3	
6102 30 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	5	
6102 30 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	3	
6102 90 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	5	
6102 90 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	5	
6103 10 10	-- di lana o di peli fini	12	5	
6103 10 90	-- di altre materie tessili	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6103 22 00	-- di cotone	12	5	
6103 23 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6103 29 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6103 31 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6103 32 00	-- di cotone	12	5	
6103 33 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6103 39 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6103 41 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6103 42 00	-- di cotone	12	5	
6103 43 00	-- di fibre sintetiche	12	3	
6103 49 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6104 13 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6104 19 20	--- di cotone	12	5	
6104 19 90	--- di altre materie tessili	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6104 22 00	-- di cotone	12	5	
6104 23 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6104 29 10	--- di lana o di peli fini	12	5	
6104 29 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6104 31 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6104 32 00	-- di cotone	12	5	
6104 33 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6104 39 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6104 41 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6104 42 00	-- di cotone	12	3	
6104 43 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6104 44 00	-- di fibre artificiali	12	5	
6104 49 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6104 51 00	-- di lana o di peli fini	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6104 52 00	-- di cotone	12	5	
6104 53 00	-- di fibre sintetiche	12	3	
6104 59 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6104 61 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6104 62 00	-- di cotone	12	3	
6104 63 00	-- di fibre sintetiche	12	3	
6104 69 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6105 10 00	- di cotone	12	3	
6105 20 10	-- di fibre sintetiche	12	3	
6105 20 90	-- di fibre artificiali	12	5	
6105 90 10	-- di lana o di peli fini	12	5	
6105 90 90	-- di altre materie tessili	12	5	
6106 10 00	- di cotone	12	5	
6106 20 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6106 90 10	-- di lana o di peli fini	12	5	
6106 90 30	-- di seta o di cascami di seta	12	5	
6106 90 50	-- di lino o di ramiè	12	5	
6106 90 90	-- di altre materie tessili	12	5	
6107 11 00	-- di cotone	12	5	
6107 12 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	3	
6107 19 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6107 21 00	-- di cotone	12	5	
6107 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6107 29 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6107 91 00	-- di cotone	12	5	
6107 99 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6108 11 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6108 19 00	-- di altre materie tessili	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6108 21 00	-- di cotone	12	5	
6108 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6108 29 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6108 31 00	-- di cotone	12	5	
6108 32 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6108 39 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6108 91 00	-- di cotone	12	5	
6108 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6108 99 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6109 10 00	- di cotone	12	3	
6109 90 20	-- di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali	12	3	
6109 90 90	-- di altre materie tessili	12	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6110 11 10	--- Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	10,5	5	
6110 11 30	---- per uomo o ragazzo	12	5	
6110 11 90	---- per donna o ragazza	12	3	
6110 12 10	--- per uomo o ragazzo	12	5	
6110 12 90	--- per donna o ragazza	12	5	
6110 19 10	--- per uomo o ragazzo	12	5	
6110 19 90	--- per donna o ragazza	12	5	
6110 20 10	-- Magliette a collo alto	12	5	
6110 20 91	--- per uomo o ragazzo	12	3	
6110 20 99	--- per donna o ragazza	12	3	
6110 30 10	-- Magliette a collo alto	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6110 30 91	--- per uomo o ragazzo	12	3	
6110 30 99	--- per donna o ragazza	12	3	
6110 90 10	-- di lino o di ramiè	12	5	
6110 90 90	-- di altre materie tessili	12	3	
6111 20 90	-- altri	12	3	
6111 30 90	-- altri	12	5	
6111 90 19	--- altri	12	5	
6111 90 90	-- di altre materie tessili	12	5	
6112 11 00	-- di cotone	12	5	
6112 12 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6112 19 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6112 20 00	- Tute da sci e completi da sci	12	5	
6112 31 90	--- altre	12	5	
6112 39 90	--- altre	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6112 41 90	--- altre	12	5	
6112 49 90	--- altre	12	5	
6113 00 90	- altri	12	5	
6114 20 00	- di cotone	12	5	
6114 30 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	3	
6114 90 00	- di altre materie tessili	12	5	
6115 10 10	-- Calzettoni per varici, di fibre sintetiche	8	5	
6115 10 90	-- altri	12	5	
6115 21 00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	12	5	
6115 22 00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	12	5	
6115 29 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6115 30 11	--- Calzettoni	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6115 30 19	--- Calze	12	5	
6115 30 90	-- di altre materie tessili	12	5	
6115 94 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6115 95 00	-- di cotone	12	5	
6115 96 10	--- Calzettoni (gambaletti)	12	5	
6115 96 91	---- Calze da donna	12	5	
6115 96 99	---- altre	12	5	
6115 99 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6117 10 00	- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	12	5	
6117 80 80	-- altri	12	5	
6117 90 00	- parti	12	5	
6201 11 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6201 12 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6201 12 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	5	
6201 13 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	5	
6201 13 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	5	
6201 19 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6201 91 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6201 92 00	-- di cotone	12	5	
6201 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6201 99 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6202 11 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6202 12 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	3	
6202 12 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	5	
6202 13 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	3	
6202 13 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	3	
6202 19 00	-- di altre materie tessili	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6202 91 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6202 92 00	-- di cotone	12	5	
6202 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	3	
6202 99 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6203 11 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6203 12 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6203 19 10	--- di cotone	12	5	
6203 19 30	--- di fibre artificiali	12	5	
6203 19 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6203 22 10	--- da lavoro	12	5	
6203 22 80	--- altri	12	5	
6203 23 10	--- da lavoro	12	5	
6203 23 80	--- altri	12	5	
6203 29 11	---- da lavoro	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6203 29 18	---- altri	12	5	
6203 29 30	--- di lana o di peli fini	12	5	
6203 29 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6203 31 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6203 32 10	--- da lavoro	12	5	
6203 32 90	--- altre	12	5	
6203 33 10	--- da lavoro	12	5	
6203 33 90	--- altre	12	5	
6203 39 11	---- da lavoro	12	5	
6203 39 19	---- altre	12	5	
6203 39 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6203 41 10	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	3	
6203 41 30	--- Tute con bretelle (salopettes)	12	5	
6203 41 90	--- altri	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6203 42 11	---- da lavoro	12	5	
6203 42 31	----- di tessuti detti « Denim »	12	3	
6203 42 33	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	5	
6203 42 35	----- altri	12	3	
6203 42 51	---- da lavoro	12	5	
6203 42 59	---- altre	12	5	
6203 42 90	--- altri	12	5	
6203 43 11	---- da lavoro	12	5	
6203 43 19	---- altri	12	3	
6203 43 31	---- da lavoro	12	5	
6203 43 39	---- altre	12	5	
6203 43 90	--- altri	12	5	
6203 49 11	----- da lavoro	12	5	
6203 49 19	----- altri	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6203 49 31	----- da lavoro	12	5	
6203 49 39	----- altre	12	5	
6203 49 50	---- altri	12	5	
6203 49 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6204 11 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6204 12 00	-- di cotone	12	5	
6204 13 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6204 19 10	--- di fibre artificiali	12	5	
6204 19 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6204 21 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6204 22 10	--- da lavoro	12	5	
6204 22 80	--- altri	12	5	
6204 23 10	--- da lavoro	12	5	
6204 23 80	--- altri	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6204 29 11	---- da lavoro	12	5	
6204 29 18	---- altri	12	5	
6204 29 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6204 31 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6204 32 10	--- da lavoro	12	5	
6204 32 90	--- altre	12	5	
6204 33 10	--- da lavoro	12	5	
6204 33 90	--- altre	12	3	
6204 39 11	---- da lavoro	12	5	
6204 39 19	---- altre	12	5	
6204 39 90	--- di altre materie tessili	12	3	
6204 41 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6204 42 00	-- di cotone	12	3	
6204 43 00	-- di fibre sintetiche	12	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6204 44 00	-- di fibre artificiali	12	5	
6204 49 10	--- di seta o di cascami di seta	12	3	
6204 49 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6204 51 00	-- di lana o di peli fini	12	5	
6204 52 00	-- di cotone	12	5	
6204 53 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6204 59 10	--- di fibre artificiali	12	5	
6204 59 90	--- di altre materie tessili	12	3	
6204 61 10	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	5	
6204 61 85	--- altri	12	5	
6204 62 11	---- da lavoro	12	5	
6204 62 31	----- di tessuti detti « Denim »	12	3	
6204 62 33	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	5	
6204 62 39	----- altri	12	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6204 62 51	---- altre	12	5	
6204 62 59	--- altri	12	5	
6204 62 90	---- da lavoro	12	5	
6204 63 11	---- altre	12	5	
6204 63 18	---- da lavoro	12	3	
6204 63 31	---- altre	12	5	
6204 63 39	--- altri	12	5	
6204 63 90	----- da lavoro	12	5	
6204 69 11	----- altri	12	5	
6204 69 18	----- da lavoro	12	5	
6204 69 31	----- altre	12	5	
6204 69 39	---- altri	12	5	
6204 69 50	--- di altre materie tessili	12	5	
6204 69 90	---- altre	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6205 20 00	- di cotone	12	3	
6205 30 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6205 90 10	-- di lino o di ramiè	12	5	
6205 90 80	-- di altre materie tessili	12	5	
6206 10 00	- di seta o di cascami di seta	12	5	
6206 20 00	- di lana o di peli fini	12	5	
6206 30 00	- di cotone	12	3	
6206 40 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	3	
6206 90 10	-- di lino o di ramiè	12	5	
6206 90 90	-- di altre materie tessili	12	5	
6207 11 00	-- di cotone	12	5	
6207 19 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6207 21 00	-- di cotone	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6207 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6207 29 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6207 91 00	-- di cotone	12	5	
6207 99 10	--- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6207 99 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6208 11 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6208 19 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6208 21 00	-- di cotone	12	5	
6208 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6208 29 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6208 91 00	-- di cotone	12	5	
6208 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	5	
6208 99 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6209 20 00	- di cotone	10,5	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6209 30 00	- di fibre sintetiche	10,5	5	
6209 90 10	-- di lana o di peli fini	10,5	5	
6209 90 90	-- di altre materie tessili	10,5	5	
6210 10 10	-- con prodotti della voce 5602	12	5	
6210 10 92	--- Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico	12	3	
6210 10 98	--- altri	12	3	
6210 20 00	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	12	5	
6210 30 00	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19	12	5	
6210 40 00	- altri indumenti per uomo o ragazzo	12	5	
6210 50 00	- altri indumenti per donna o ragazza	12	3	
6211 11 00	-- per uomo o ragazzo	12	5	
6211 12 00	-- per donna o ragazza	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6211 20 00	- Tute da sci e completi da sci	12	5	
6211 32 10	--- Indumenti da lavoro	12	5	
6211 32 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	5	
6211 32 41	----- parti superiori	12	5	
6211 32 42	----- parti inferiori	12	5	
6211 32 90	--- altri	12	5	
6211 33 10	--- Indumenti da lavoro	12	5	
6211 33 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	5	
6211 33 41	----- parti superiori	12	5	
6211 33 42	----- parti inferiori	12	5	
6211 33 90	--- altri	12	5	
6211 39 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6211 42 10	--- Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6211 42 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	5	
6211 42 41	----- Parti superiori	12	5	
6211 42 42	----- Parti inferiori	12	5	
6211 42 90	--- altri	12	5	
6211 43 10	--- Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	5	
6211 43 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	5	
6211 43 41	----- Parti superiori	12	5	
6211 43 42	----- Parti inferiori	12	5	
6211 43 90	--- altri	12	5	
6211 49 00	-- di altre materie tessili	12	3	
6212 10 10	-- presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5	3	
6212 10 90	-- altri	6,5	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6212 20 00	- Guaine e guaine-mutandine	6,5	3	
6212 30 00	- Modellatori	6,5	3	
6212 90 00	- altri	6,5	3	
6213 20 00	- di cotone	10	3	
6213 90 00	- di altre materie tessili	10	5	
6214 10 00	- di seta o di cascami di seta	8	3	
6215 10 00	- di seta o di cascami di seta	6,3	3	
6215 20 00	- di fibre sintetiche o artificiali	6,3	3	
6215 90 00	- di altre materie tessili	6,3	3	
6217 10 00	- Accessori	6,3	3	
6217 90 00	- Parti	12	5	
6301 10 00	- Coperte a riscaldamento elettrico	6,9	3	
6301 20 10	-- a maglia	12	5	
6301 20 90	-- altre	12	5	
6301 30 10	-- a maglia	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6301 30 90	-- altre	7,5	5	
6301 40 10	-- a maglia	12	5	
6301 40 90	-- altre	12	5	
6301 90 10	-- a maglia	12	5	
6301 90 90	-- altre	12	5	
6302 10 00	- Biancheria da letto a maglia	12	5	
6302 21 00	-- di cotone	12	5	
6302 22 10	--- di stoffe non tessute	6,9	3	
6302 22 90	--- altra	12	5	
6302 29 10	--- di lino o di ramiè	12	5	
6302 29 90	--- altra	12	5	
6302 31 00	-- di cotone	12	5	
6302 32 10	--- di stoffe non tessute	6,9	3	
6302 32 90	--- altra	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6302 39 20	--- di lino o di ramiè	12	5	
6302 39 90	--- altra	12	5	
6302 40 00	- Biancheria da tavola a maglia	12	5	
6302 51 00	-- di cotone	12	5	
6302 53 10	--- di stoffe non tessute	6,9	3	
6302 53 90	--- altra	12	5	
6302 59 10	--- di lino	12	5	
6302 59 90	--- altra	12	5	
6302 60 00	- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	12	5	
6302 91 00	-- di cotone	12	5	
6302 93 10	--- di stoffe non tessute	6,9	3	
6302 93 90	--- altra	12	5	
6302 99 10	--- di lino	12	5	
6302 99 90	--- altra	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6303 12 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6303 19 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6303 91 00	-- di cotone	12	5	
6303 92 10	--- di stoffe non tessute	6,9	3	
6303 92 90	--- altri	12	5	
6303 99 10	--- di stoffe non tessute	6,9	3	
6303 99 90	--- altri	12	5	
6304 11 00	-- a maglia	12	5	
6304 19 10	--- di cotone	12	5	
6304 19 30	--- di lino o di ramiè	12	5	
6304 19 90	--- di altre materie tessili	12	5	
6304 91 00	-- a maglia	12	5	
6304 92 00	-- di cotone, diversi da quelli a maglia	12	5	
6304 93 00	-- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6304 99 00	-- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	12	5	
6305 20 00	- di cotone	7,2	5	
6305 32 11	---- a maglia	12	5	
6305 32 19	---- altri	7,2	5	
6305 32 90	--- altri	7,2	3	
6305 33 10	--- a maglia	12	5	
6305 33 90	--- altri	7,2	5	
6305 39 00	-- altri	7,2	5	
6305 90 00	- di altre materie tessili	6,2	3	
6306 12 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6306 19 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6306 22 00	-- di fibre sintetiche	12	5	
6306 29 00	-- di altre materie tessili	12	5	
6306 30 00	- Vele	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6306 40 00	- Materassi pneumatici	12	5	
6306 90 00	- altri	12	5	
6307 10 10	-- a maglia	12	5	
6307 10 90	-- altri	7,7	5	
6307 20 00	- Cinture e giubbotti di salvataggio	6,3	3	
6307 90 10	-- a maglia	12	5	
6307 90 92	---- Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603, del tipo usato in ambito chirurgico	6,3	3	
6307 90 98	---- altri	6,3	3	
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	12	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6401 10 00	- Calzature con puntale protettivo di metallo	17	5	
6401 92 10	--- con tomaie di gomma	17	5	
6401 92 90	--- con tomaie di materia plastica	17	5	
6401 99 00	-- altre	17	5	
6402 12 10	--- Calzature da sci	17	5	
6402 12 90	--- Calzature per il surf da neve	17	5	
6402 19 00	-- altre	16,9	5	
6402 20 00	- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	17	5	
6402 91 10	--- con puntale protettivo di metallo	17	5	
6402 91 90	--- altre	16,9	5	
6402 99 05	--- con puntale protettivo di metallo	17	5	
6402 99 10	---- con tomaie di gomma	16,8	5	
6402 99 31	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	16,8	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6402 99 39	----- altre	16,8	5	
6402 99 50	----- Pantofole ed altre calzature da camera	16,8	5	
6402 99 91	----- inferiore a 24 cm	16,8	5	
6402 99 93	----- Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna	16,8	5	
6402 99 96	----- per uomo	16,8	5	
6402 99 98	----- per donna	16,8	5	
6403 20 00	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	8	3	
6403 40 00	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo	8	3	
6403 51 11	----- inferiore a 24 cm	8	3	
6403 51 15	----- per uomo	8	3	
6403 51 19	----- per donna	8	3	
6403 59 91	----- inferiore a 24 cm	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6403 91 11	----- inferiore a 24 cm	8	3	
6403 91 13	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	3	
6403 91 91	----- inferiore a 24 cm	8	3	
6403 91 93	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	3	
6403 91 96	----- per uomo	8	3	
6403 99 31	----- inferiore a 24 cm	8	3	
6403 99 33	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	3	
6403 99 36	----- per uomo	8	3	
6404 11 00	-- Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	16,9	5	
6404 19 10	--- Pantofole ed altre calzature da camera	16,9	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6404 19 90	--- altre	17	3	
6404 20 10	-- Pantofole ed altre calzature da camera	17	5	
6404 20 90	-- altre	17	3	
6405 90 10	-- con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	17	5	
6903 10 00	- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	3	
6903 20 10	-- contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	5	3	
6903 20 90	-- contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al ₂ O ₃)	5	3	
6903 90 10	-- contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	3	
6903 90 90	-- altri	5	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6907 10 00	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	5	3	
6907 90 20	-- di grès	5	3	
6908 10 00	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	7	5	
6908 90 11	--- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	6	3	
6908 90 20	--- altre	5	3	
6908 90 31	--- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	5	3	
6908 90 51	---- di superficie non superiore a 90 cm ²	7	5	
6908 90 91	----- di grès	5	3	
6908 90 99	----- altre	5	3	
6909 11 00	-- di porcellana	5	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
6909 90 00	- altri	5	3	
6910 10 00	- di porcellana	7	3	
6910 90 00	- altri	7	3	
6911 10 00	- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	12	3	
6911 90 00	- altri	12	5	
6912 00 10	- di terracotta comune	5	3	
6912 00 30	- di grès	5,5	3	
6912 00 50	- di maiolica o di terraglia	9	5	
6912 00 90	- altri	7	3	
6913 90 93	--- di maiolica o di terraglia	6	3	
6913 90 98	--- altri	6	3	
6914 10 00	- di porcellana	5	3	
7010 20 00	- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	5	3	
7010 90 43	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7010 90 57	----- inferiore a 0,15 l	5	3	
7010 90 71	----- superiore a 0,055 l	5	3	
7010 90 91	----- di vetro non colorato	5	3	
7010 90 99	----- di vetro colorato	5	3	
7013 10 00	- Oggetti di vetroceramica	11	5	
7013 22 10	--- fabbricati a mano	11	5	
7013 22 90	--- fabbricati meccanicamente	11	5	
7013 28 10	--- fabbricati a mano	11	5	
7013 28 90	--- fabbricati meccanicamente	11	5	
7013 33 11	---- incisi o altrimenti decorati	11	5	
7013 33 19	---- altri	11	5	
7013 33 91	---- incisi o altrimenti decorati	11	5	
7013 33 99	---- altri	11	5	
7013 37 10	--- di vetro temperato	11	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7013 37 51	----- incisi o altrimenti decorati	11	5	
7013 37 59	----- altri	11	5	
7013 37 91	----- incisi o altrimenti decorati	11	5	
7013 37 99	----- altri	11	5	
7013 41 10	--- fabbricati a mano	11	5	
7013 41 90	--- fabbricati meccanicamente	11	5	
7013 42 00	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	11	5	
7013 49 10	--- di vetro temperato	11	5	
7013 49 91	---- fabbricati a mano	11	5	
7013 49 99	---- fabbricati meccanicamente	11	5	
7013 91 10	--- fabbricati a mano	11	3	
7013 91 90	--- fabbricati meccanicamente	11	5	
7013 99 00	-- altri	11	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7016 10 00	- Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	8	3	
7018 10 19	--- altre	7	5	
7018 90 90	-- altri	6	3	
7019 11 00	-- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	7	5	
7019 12 00	-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	5	
7019 19 10	--- di filamenti	7	3	
7019 19 90	--- di fibre in fiocco	7	5	
7019 32 10	--- di filamenti	5	3	
7019 32 90	--- altri	5	3	
7019 40 00	- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	5	
7019 51 00	-- di larghezza non superiore a 30 cm	7	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
7019 52 00	-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	7	5	
7019 59 00	-- altri	7	3	
7020 00 08	-- finite	6	3	
8482 10 10	-- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	8	3	
8482 10 90	-- altri	8	3	
8482 20 00	- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	8	3	
8482 30 00	- Cuscinetti a rulli a botte	8	3	
8482 40 00	- Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8	3	
8482 50 00	- Cuscinetti a rulli cilindrici	8	3	
8482 80 00	- altri, compresi, i cuscinetti combinati	8	3	
8519 20 91	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	9,5	5	
8519 81 21	----- con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	9	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8519 81 31	----- del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	9	5	
8519 81 35	----- altri	9,5	3	
8519 81 85	----- altri	7	5	
8521 10 20	-- che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s	14	3	
8521 10 95	-- altri	8	3	
8521 90 00	- altri	13,9	3	
8525 80 99	--- altri	14	3	
8527 12 10	--- con sistema di lettura analogico e digitale	14	5	
8527 12 90	--- altri	10	5	
8527 13 10	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	12	5	
8527 13 91	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	5	
8527 13 99	---- altri	10	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8527 21 20	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14	3	
8527 21 52	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	5	
8527 21 59	----- altri	10	5	
8527 21 70	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14	5	
8527 21 92	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	5	
8527 21 98	----- altri	10	5	
8527 29 00	-- altri	12	5	
8527 91 11	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	5	
8527 91 19	---- altri	10	3	
8527 91 35	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	12	3	
8527 91 91	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8527 91 99	----- altri	10	5	
8527 92 90	--- altri	9	5	
8527 99 00	-- altri	9	3	
8528 49 10	--- in monocromie	14	5	
8528 49 80	--- a colori	14	3	
8528 59 10	--- in monocromie	14	3	
8528 59 40	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14	5	
8528 59 80	---- altri	14	5	
8528 69 99	---- a colori	14	5	
8528 71 19	---- altri	14	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8528 71 91	---- Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette "set-top box con funzione di comunicazione", comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)	14	5	
8528 71 99	---- altri	14	5	
8528 72 10	--- Teleproiettori	14	3	
8528 72 20	--- Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14	5	
8528 72 30	---- con tubo immagini incorporato	14	5	
8528 72 40	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8528 72 60	---- con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP)	14	5	
8528 72 80	---- altri	14	5	
8529 90 92	---- di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 801 9 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	5	3	
8540 11 00	-- a colori	14	5	
8702 10 11	--- nuovi	16	5	
8702 10 19	--- usati	16	5	
8702 10 91	--- nuovi	10	5	
8702 90 31	---- nuovi	10	5	
8702 90 39	---- usati	10	5	
8703 10 18	-- altri	10	5	
8703 21 10	--- nuovi	10	5	
8703 21 90	--- usati	10	5	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8703 22 10	--- nuovi	10	5	
8703 22 90	--- usati	10	3	
8703 23 11	---- Campers e motorcaravans	10	5	
8703 23 19	---- altri	10	3	
8703 23 90	--- usati	10	3	
8703 24 10	--- nuovi	10	5	
8703 24 90	--- usati	10	3	
8703 31 10	--- nuovi	10	5	
8703 31 90	--- usati	10	5	
8703 32 19	---- altri	10	3	
8703 32 90	--- usati	10	3	
8703 33 19	---- altri	10	5	
8703 33 90	--- usati	10	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8703 90 10	-- azionati da motore elettrico	10	5	
8703 90 90	-- altri	10	5	
8704 21 31	----- nuovi	22	5	
8704 21 39	----- usati	22	3	
8704 21 91	----- nuovi	10	3	
8704 21 99	----- usati	10	3	
8704 22 91	---- nuovi	22	5	
8704 22 99	---- usati	22	5	
8704 31 91	----- nuovi	10	5	
8704 31 99	----- usati	10	5	
8704 90 00	- altri	10	5	
8706 00 11	-- degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19	5	
8706 00 99	-- altri	10	5	
8711 20 98	--- superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	8	3	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Prezzo d'entrata
8712 00 30	- Biciclette con cuscinetti a sfere	14	5	
8712 00 70	- altri	15	5	
9002 90 00	- altri	6,7	3	
9011 10 90	-- altri	6,7	5	
9011 90 90	-- altri	6,7	3	
9619 00 41	--- A maglia	12	5	
9619 00 49	--- Altri	6,3	3	
9619 00 59	--- Altri	10.5	3	

TABELLA DEI DAZI DI SINGAPORE

1. Le disposizioni della presente tabella fanno riferimento alla formulazione della *Singapore Trade Classification, Customs and Excise Duties* (Classificazione degli scambi, dazi doganali e accise di Singapore, di seguito "STCCE") e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della STCCE. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della STCCE, hanno il medesimo significato di queste ultime.
2. A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), Singapore sopprime i dazi doganali su tutte le merci originarie dell'Unione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Il presente allegato si applica a tutti i tipi di veicoli a motore e loro parti che sono oggetto di scambi tra le parti e rientrano nei capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2012 (di seguito "prodotti di cui al presente allegato").
2. Ai fini dei prodotti di cui al presente allegato, le parti confermano i seguenti obiettivi e principi condivisi:
 - a) eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;
 - b) promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali;
 - c) promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate in particolare su sistemi di omologazione applicati nel quadro degli accordi gestiti dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (di seguito "WP 29") della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito "UNECE");

- d) stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;
- e) assicurare la protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente;
- f) rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali.

ARTICOLO 2

Norme internazionali

1. Le parti riconoscono che il WP 29 è l'organismo internazionale di normazione responsabile per i prodotti di cui al presente allegato¹.
2. Se Singapore decide di introdurre un sistema di omologazione per i prodotti di cui al presente allegato, esso prenderà in considerazione la possibilità di firmare l'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, fatto a Ginevra il 20 marzo 1958.

¹ Il presente paragrafo non pregiudica il diritto delle parti di accettare norme nazionali o regolamenti tecnici di altri paesi.

ARTICOLO 3

Convergenza normativa

1. a) Le parti si astengono in qualsiasi momento dall'introdurre nuovi regolamenti tecnici interni che si scostino dai regolamenti UNECE o dai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale (di seguito "RTM") in settori disciplinati da regolamenti UNECE o RTM, o quando il completamento di detti regolamenti UNECE o RTM è imminente, tranne qualora esistano validi motivi, fondati su informazioni tecniche o scientifiche, per cui un regolamento UNECE specifico risulti inefficace o inadatto a garantire la sicurezza stradale o la protezione dell'ambiente o della salute pubblica¹.
- b) La parte che introduca un nuovo regolamento tecnico interno di cui alla lettera a) è tenuta, su richiesta dell'altra parte, a indicare le parti di tale regolamento che si discostano sensibilmente dai pertinenti regolamenti UNECE o RTM e a spiegare adeguatamente i motivi di tale scostamento.

¹ L'articolo 3 (Convergenza normativa), paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e l'articolo 6 (Altre misure di restrizione degli scambi) del presente allegato non pregiudicano la facoltà di Singapore di adottare misure di gestione del traffico, quali sistemi di pedaggio elettronico, per specifici vincoli di spazio di Singapore.

2. Nella misura in cui una parte abbia introdotto e mantenga in vigore un regolamento tecnico interno che si discosti dai regolamenti UNECE o RTM in vigore in conformità del paragrafo 1, tale parte riesamina detto regolamento tecnico interno a intervalli regolari, non superiori a cinque anni, al fine di accrescere la convergenza di tale regolamento tecnico interno con i pertinenti regolamenti UNECE o RTM. Al momento di esaminare i propri regolamenti tecnici interni, le parti valutano se le circostanze che hanno dato luogo allo scostamento sussistono ancora. Il risultato di tali riesami, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate, è comunicato, su richiesta, all'altra parte.

3. Singapore accetta, i nuovi¹ prodotti dell'Unione di cui al presente allegato inclusi in una scheda di omologazione CE o UNECE sul proprio mercato come conformi ai regolamenti tecnici interni e alle proprie procedure di valutazione della conformità, senza ulteriori prescrizioni relative a prove o marcature volte a verificare o attestare la conformità ai requisiti contemplati da un'omologazione CE² o UNECE. Sono considerati prove sufficienti di una scheda di omologazione un certificato di conformità CE, nel caso di veicoli interi, o un marchio di omologazione CE o UNECE apposto sul prodotto, nel caso di componenti e di entità tecniche.

¹ Ai fini del presente paragrafo, con il termine "nuovi prodotti dell'Unione di cui al presente allegato", qualora sia riferito a veicoli interi, si intendono i veicoli mai immatricolati prima a livello mondiale.

² Ai fini di una maggiore chiarezza i termini "omologazione CE", "scheda di omologazione CE", "certificato di conformità" e "marchio di omologazione CE" si intendono in base al significato che assumono nella normativa dell'Unione, in particolare nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

4. Le autorità amministrative competenti di ciascuna delle parti possono verificare, con controlli casuali a campione a norma della propria legislazione interna, che i prodotti risultino conformi, se del caso:
- a) a tutti i regolamenti tecnici interni di tale parte, o
 - b) ai regolamenti tecnici interni la cui conformità è stata attestata da un certificato di conformità CE, nel caso di veicoli interi, o da un marchio di omologazione CE o UNECE apposto sul prodotto, nel caso di componenti e di entità tecniche, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

Tale verifica è effettuata conformemente ai regolamenti tecnici interni di cui alle lettere a) o b), a seconda dei casi. Ciascuna parte può chiedere che un fornitore ritiri un prodotto dal suo mercato qualora quest'ultimo non risulti conforme a tali regolamenti e requisiti.

ARTICOLO 4

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

1. Nessuna parte impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto di cui al presente allegato, omologato dalla parte esportatrice, in quanto quest'ultimo incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che la parte importatrice non ha ancora regolamentato, tranne qualora la parte importatrice possa dimostrare, sulla base di informazioni tecniche o scientifiche, che questa nuova tecnologia o caratteristica comporta rischi per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente.

2. Quando una parte rifiuta l'immissione sul mercato o chiede il ritiro dal mercato di un prodotto dell'altra parte di cui al presente allegato in quanto incorpora una nuova tecnologia o caratteristica tale da creare un rischio per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente, essa notifica immediatamente questa decisione all'altra parte e agli operatori economici¹ interessati. La notifica contiene tutte le informazioni tecniche o scientifiche pertinenti prese in considerazione dalla parte per la decisione.

ARTICOLO 5

Licenze

Nessuna parte può applicare licenze di importazione automatiche o non automatiche² per i prodotti di cui al presente allegato.

¹ Se Singapore è la parte importatrice, per "operatore economico" si intende l'importatore del prodotto interessato.

² I termini "licenze di importazione", "licenze di importazione automatiche" e "licenze di importazione non automatiche" sono definiti agli articoli da 1 a 3 dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.

ARTICOLO 6

Altre misure di restrizione degli scambi

Ciascuna parte si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi in termini di accesso al mercato derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di altre misure normative specifiche per il settore oggetto del presente allegato. Tale disposizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare misure necessarie per la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente o della salute pubblica e per la prevenzione di pratiche ingannevoli, purché dette misure si basino su informazioni tecniche o scientifiche comprovate.

ARTICOLO 7

Cooperazione congiunta

In sede di comitato per lo scambio di merci, le parti collaborano e si scambiano informazioni su eventuali questioni pertinenti per l'attuazione del presente allegato.

PRODOTTI FARMACEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

Le parti confermano gli obiettivi e principi condivisi seguenti:

- a) prevenire ed eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;
- b) stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;
- c) promuovere l'innovazione relativa a prodotti farmaceutici e di dispositivi medici sicuri ed efficaci, come pure un accesso tempestivo a tali prodotti e dispositivi, grazie a procedure trasparenti e responsabili, senza impedire a una parte di applicare standard elevati in materia di sicurezza, efficacia e qualità;

- d) intensificare la cooperazione tra le rispettive autorità sanitarie sulla base di norme, pratiche e orientamenti internazionali, nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (di seguito "OMS"), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE"), la Conferenza internazionale sull'armonizzazione (di seguito "ICH"), la *Pharmaceutical Inspection Convention* e il *Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme* (Convenzione per le ispezioni farmaceutiche e Programma di cooperazione nelle ispezioni farmaceutiche, di seguito "PIC/S") per i prodotti farmaceutici e la Task Force "Armonizzazione globale" (di seguito "GHTF") per i dispositivi medici.

ARTICOLO 2

Norme internazionali

Le parti utilizzano, come base dei propri regolamenti tecnici, le norme, le pratiche e gli orientamenti internazionali per i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici, compresi quelli elaborati dall'OMS, dall'OCSE, dall'ICH, da PIC/S e dalla GHTF, tranne qualora esistano validi motivi, fondati su informazioni tecniche o scientifiche, per cui tali norme, pratiche ed orientamenti internazionali risultino inefficaci o inappropriati per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

ARTICOLO 3

Trasparenza

1. Per quanto riguarda le misure di applicazione generale relative ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici, ciascuna parte provvede affinché:
 - a) tali misure siano facilmente accessibili alle persone interessate e all'altra parte, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra parte di prenderne conoscenza;
 - b) siano spiegati, per quanto possibile, l'obiettivo e la motivazione delle misure; e
 - c) tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle misure sia previsto un arco di tempo ragionevole, tranne quando per motivi di urgenza non è possibile.

2. In conformità del rispettivo diritto interno, ciascuna parte provvede, nella misura del possibile:
 - a) a pubblicare preventivamente ogni proposta intesa ad adottare o modificare una misura di applicazione generale relativa alla regolamentazione dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, con una spiegazione dell'obiettivo e dei motivi della proposta;

- b) ad offrire alle persone interessate e all'altra parte ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per il ricorso a tali possibilità;
 - c) a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate e dall'altra parte in merito alle misure proposte.
3. Nella misura in cui le autorità sanitarie di una parte introducano o applichino procedure per la registrazione, la fissazione dei prezzi o il rimborso dei prodotti farmaceutici, detta parte:
- a) provvede affinché i criteri, le regole, le procedure e, se pertinente, gli eventuali orientamenti, relativi alla registrazione, alla fissazione dei prezzi o al rimborso dei prodotti farmaceutici siano obiettivi, equi, trasparenti, ragionevoli e non discriminatori e siano messi a disposizione delle persone interessate su richiesta;
 - b) provvede affinché le decisioni su tutte le domande riguardanti la fissazione dei prezzi, o l'approvazione di prodotti farmaceutici, ai fini del rimborso siano adottate e comunicate al richiedente entro un termine ragionevole e definito che va computato a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. Qualora le informazioni presentate dal richiedente siano giudicate inadeguate o insufficienti e la procedura sia di conseguenza sospesa, le autorità competenti della parte in questione indicano al richiedente le informazioni aggiuntive da presentare e riprendono il processo iniziale di decisione una volta ricevute tali informazioni;

- c) offre ai richiedenti adeguate possibilità di presentare osservazioni su aspetti pertinenti del processo decisionale relativo alla fissazione dei prezzi e al rimborso, fatta salva la normativa interna applicabile in materia di riservatezza;
- (d) in caso di decisione negativa in merito alla registrazione, alla regolamentazione dei prezzi o al rimborso, espone al richiedente le proprie motivazioni in una dichiarazione sufficientemente dettagliata per permettere di comprendere gli elementi alla base della decisione, indicando i criteri applicati e, se del caso, i pareri o le raccomandazioni di esperti su cui essa si fonda. Il richiedente è inoltre informato di tutti i rimedi disponibili a norma del diritto interno e dei termini per l'esperimento di tali rimedi.

ARTICOLO 4

Cooperazione normativa

Il Comitato per lo scambio di merci:

- a) sorveglia e favorisce l'attuazione del presente allegato;
- b) facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi del presente allegato;

- c) discute modalità per incentivare, ove possibile, la compatibilità dei processi di approvazione regolamentare;
- d) discute modalità per agevolare gli scambi bilaterali dei principi attivi farmaceutici.

ARTICOLO 5

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "prodotti farmaceutici":
 - i) ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o
 - ii) ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo allo scopo di stabilire una diagnosi medica o per ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche dell'uomo.

I prodotti farmaceutici comprendono, ad esempio, i medicinali chimici, i medicinali biologici (quali vaccini e (anti)tossine), inclusi i medicinali derivati da sangue o plasma umano, i medicinali per terapie avanzate (quali medicinali di terapia genica e medicinali di terapia cellulare), i medicinali vegetali e i radiofarmaci;

- b) "dispositivo medico"¹: ogni strumento, apparecchio, mezzo, macchinario, attrezzatura, impianto, reagente o calibratore in vitro, software, materiale o un articolo analogo o correlato, destinato dal fabbricante ad essere impiegato, da solo o in combinazione, sull'uomo per uno o più dei fini specifici seguenti:
- i) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie,
 - ii) diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione,
 - iii) studio, sostituzione, modifica o sostegno della struttura anatomica o di un processo fisiologico,
 - iv) controllo del concepimento,
 - v) salvaguardia o conservazione della vita,
 - vi) disinfezione dei dispositivi medici,
 - vii) fornitura di informazioni a fini medici o diagnostici mediante esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano,

¹ Ai fini di una maggiore chiarezza, un dispositivo medico non esercita l'azione principale cui è destinato, nel corpo umano o sul corpo umano, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processi metabolici, ma la sua funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

- c) "autorità sanitarie di una parte": salvo altrimenti disposto, i soggetti che formano parte di quest'ultima o da essa istituiti per applicare o gestire i suoi programmi di assistenza sanitaria;
 - d) "fabbricante" il legittimo titolare dei diritti di un prodotto nel territorio di una parte.
-

PRODOTTI ELETTRONICI

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Le parti confermano gli obiettivi e principi condivisi seguenti:
 - a) eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;
 - b) fondare le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, ove opportuno, sulle pertinenti norme internazionali;
 - c) eliminare la duplicazione di procedure di valutazione della conformità inutilmente gravose; e
 - d) intensificare la cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi bilaterali di prodotti elettronici.

2. Il presente allegato si applica unicamente alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità di ciascuna parte riguardanti la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (di seguito "CEM") del materiale elettrico ed elettronico, degli elettrodomestici e dei prodotti elettronici di consumo definiti nell'appendice 4-A-1 (di seguito "prodotti interessati").

ARTICOLO 2

Norme internazionali e organismi di normazione

1. Le parti riconoscono che l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito "ISO"), la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito "IEC") e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito "ITU") sono gli organismi internazionali di normazione responsabili in materia di CEM e di sicurezza dei prodotti interessati dal presente allegato¹.
2. Laddove esistano norme internazionali pertinenti stabilite dall'ISO, dall'IEC e dall'ITU, le parti utilizzano tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti come base per qualsiasi norma, regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità, tranne qualora tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti risultino inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti da una parte. In tali casi, una parte identifica, su richiesta dell'altra parte, le singole parti della norma, del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità che si discostano sensibilmente dalle pertinenti norme internazionali e giustifica tale scostamento.

¹ Le parti possono convenire, mediante decisione del comitato per lo scambio di merci, di aggiungere nuovi organismi internazionali di normazione ritenuti pertinenti ai fini dell'applicazione del presente allegato.

3. Fatto salvo l'articolo 2.3 dell'accordo TBT, nella misura in cui una parte mantenga regolamenti tecnici che si discostano dalle pertinenti norme internazionali in vigore, come indicato al paragrafo 2, tale parte riesamina detti regolamenti tecnici a intervalli regolari, che non devono essere superiori a cinque anni, al fine di valutare se sussistono ancora le circostanze che hanno dato luogo allo scostamento dalla pertinente norma internazionale. Il risultato di tali riesami è comunicato, su richiesta, all'altra parte.
4. Le parti incoraggiano i rispettivi organismi di normazione a partecipare all'elaborazione di norme internazionali in sede di ISO, IEC e ITU e a consultarsi nell'ambito di tali organismi internazionali di normazione allo scopo di definire approcci comuni.

ARTICOLO 3

Innovazione

1. Nessuna parte impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto in quanto quest'ultimo incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che non è ancora stata regolamentata.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto della parte importatrice, qualora essa presenti riserve debitamente motivate al fabbricante del prodotto di cui al paragrafo 1, di chiedere la prova che la nuova tecnologia o caratteristica non presenta un rischio per la sicurezza, la CEM o qualsiasi altro obiettivo legittimo di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 4

Procedure di valutazione della conformità

1. Le parti non elaborano, adottano o applicano procedure di valutazione della conformità al fine di, o che producono l'effetto di, creare inutili ostacoli agli scambi con l'altra parte. In linea di principio, le parti dovrebbero evitare di prevedere l'obbligo di valutazione della conformità da parte di un terzo per dimostrare la conformità dei prodotti interessati ai pertinenti regolamenti tecnici sulla sicurezza e/o sulla CEM e dovrebbero considerare piuttosto la possibilità di utilizzare la dichiarazione di conformità del fornitore e/o meccanismi di sorveglianza successivi all'immissione sul mercato per assicurare la conformità dei prodotti alle norme o ai requisiti tecnici pertinenti.

2. Fatto salvo quanto disposto agli articoli 5 (Misure di salvaguardia) e 6 (Eccezioni) e all'appendice 4-A-2, nella misura in cui una parte richieda un'assicurazione esplicita della conformità ai regolamenti tecnici interni in materia di sicurezza e/o di CEM dei prodotti interessati, ciascuna delle parti accetta sul suo mercato i prodotti, basandosi su una o più **delle seguenti** :
 - a) una dichiarazione di conformità del fornitore, quando non è obbligatorio l'intervento di un organismo di valutazione della conformità o l'esecuzione di prove del prodotto da parte un laboratorio di prova riconosciuto e, qualora vengano eseguite prove, queste possono essere effettuate dal fabbricante stesso o da un organismo competente di sua scelta; o

- b) una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova rilasciata dal laboratorio di prova dell'organismo di certificazione (Certification Body, "CB") dell'altra parte nell'ambito del programma di tale organismo ("CB Scheme") secondo il Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components (Sistema mondiale di conformità delle prove e della certificazione delle apparecchiature e delle componenti elettrotecniche, di seguito "IECEE CB Scheme"), corredata di un valido certificato di prova dell'organismo di certificazione, conformemente alle norme e alle procedure del sistema "IECEE CB Scheme" e agli impegni assunti dalle parti in tale contesto; o
- c) una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova rilasciata da qualsiasi laboratorio di prova o su un certificato rilasciato da qualsiasi organismo di certificazione dell'altra parte che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova o dei certificati con uno o più organismi di valutazione della conformità designati dalla parte importatrice.

La scelta della base di cui al presente paragrafo spetta al fornitore.

- 3. La dichiarazione di conformità del fornitore di cui al paragrafo 2 si basa sulla norma ISO/IEC 17050. Le parti accettano che il fornitore sia il solo responsabile del rilascio, della modifica e del ritiro della dichiarazione di conformità, della preparazione della documentazione tecnica necessaria per la valutazione della conformità dei prodotti interessati ai pertinenti regolamenti tecnici e dell'apposizione dei marchi prescritti. Le parti possono richiedere che la dichiarazione di conformità sia datata ed indichi il fornitore o il suo rappresentante autorizzato nei rispettivi territori, la persona abilitata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione, i prodotti contemplati dalla dichiarazione e i regolamenti tecnici applicati cui la dichiarazione di conformità si riferisce.

4. Oltre a quanto disposto ai paragrafi da 1 a 3, una parte non può richiedere alcuna forma di registrazione dei prodotti o dei fornitori, qualora tale registrazione impedisca o ritardi l'immissione sul mercato di prodotti conformi ai regolamenti tecnici della parte stessa. Qualora una parte esamini la dichiarazione del fornitore, tale esame si limita esclusivamente a verificare, in base alla documentazione presentata, che le prove siano state effettuate in conformità dei pertinenti regolamenti tecnici della parte e che le informazioni contenute nella documentazione siano complete. Tale esame non deve ritardare indebitamente l'immissione dei prodotti sul mercato della parte e la parte accetta la dichiarazione, senza eccezioni, se i prodotti sono conformi ai regolamenti tecnici della parte e se la documentazione presentata risulta completa. Qualora una dichiarazione sia respinta, la parte comunica la sua decisione al fornitore, spiegando i motivi di tale rifiuto. Su richiesta del fornitore, la parte fornisce, se pertinente, informazioni o orientamenti su come porre rimedio alle carenze, nonché una spiegazione dei mezzi di ricorso per impugnare la decisione.

ARTICOLO 5

Misure di salvaguardia

In deroga a quanto disposto all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), ciascuna delle parti può introdurre requisiti che rendano obbligatoria la prova o la certificazione da parte di un terzo in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati, o procedure amministrative per l'approvazione o il riesame delle relazioni di prova per determinati prodotti interessati alle condizioni seguenti:

- a) sussistono motivi validi legati alla protezione della salute umana o della sicurezza che giustificano l'introduzione di tali requisiti o procedure, fondati su informazioni tecniche o scientifiche comprovate;

- b) tali requisiti o procedure non sono più restrittivi ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire l'obiettivo legittimo della parte, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e
- c) la parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la necessità di introdurre tali requisiti o procedure al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Fatto salvo l'articolo 2.10 dell'accordo TBT, prima di introdurre detti requisiti o procedure, la parte informa l'altra parte e, in seguito a consultazioni, tiene il più possibile conto delle osservazioni di quest'ultima ai fini della loro elaborazione. Qualsiasi requisito introdotto è il più possibile conforme al presente allegato. Dopo l'adozione, i requisiti o le procedure introdotti sono riesaminati regolarmente e sono abrogati qualora i motivi per la loro introduzione non sussistano più.

ARTICOLO 6

Eccezioni

1. Poiché Singapore ha accettato di ridurre sostanzialmente l'elenco dei prodotti per i quali richiede un'assicurazione esplicita della conformità ai suoi requisiti obbligatori in materia di sicurezza e/o di CEM in forma di certificazione da parte di un terzo, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, Singapore richiede tale certificazione da parte di un terzo solo per i prodotti di cui all'appendice 4-A-2.

2. Prima dell'entrata in vigore del presente accordo, Singapore avrà avviato un riesame del suo sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), con l'intento di ridurre il numero delle categorie di prodotti contemplate dal sistema e figuranti nell'appendice 4-A-2. Il riesame valuta la necessità di mantenere il sistema nella sua forma attuale o se i risultati auspicati dal sistema, di garantire la salute umana e la sicurezza a Singapore, possano essere raggiunti con procedure semplificate e più favorevoli agli scambi.¹
3. Il riesame di cui al paragrafo 2 comprende inoltre una valutazione del rischio per ciascuno dei prodotti contemplati dal sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), al fine di accertare se il passaggio alla sorveglianza successiva all'immissione sul mercato in conformità all'articolo 4, (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 1, o l'accettazione di un'assicurazione esplicita della conformità a norma del paragrafo 2 di detto articolo comporterebbe rischi eccessivi per la salute umana e la sicurezza. Tale valutazione dei rischi è effettuata sulla base delle informazioni tecniche e scientifiche disponibili, quali le segnalazioni dei consumatori relative a incidenti legati alla sicurezza e il tasso di non conformità rilevato nelle ispezioni dei prodotti. La valutazione dei rischi esamina inoltre se i prodotti sono stati utilizzati per gli impieghi finali previsti e con le ragionevoli ed abituali precauzioni.

¹ Ad esempio, Singapore riesaminerà le procedure amministrative associate al sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), comprese le procedure per l'accettazione e il riesame delle relazioni di prova e dei certificati di conformità.

4. A seconda del risultato dell'esame di cui al paragrafo 3, Singapore può mantenere i requisiti relativi all'assicurazione esplicita della conformità mediante certificazione da parte di un terzo per i prodotti contemplati dal sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza) e figuranti nell'appendice 4-A-2 per i quali i risultati della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3 dimostrano che l'adozione delle procedure di cui all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 2, per tali prodotti comporterebbe rischi eccessivi per la salute umana e la sicurezza, o qualora non fosse possibile istituire il sistema di sorveglianza successiva all'immissione sul mercato far fronte efficacemente a tali rischi.
5. Singapore sottopone la valutazione del rischio di cui al paragrafo 3 alla discussione nell'ambito della prima riunione del comitato per lo scambio di merci. In seguito al riesame effettuato da Singapore le parti possono, se del caso, modificare l'appendice 4-A-2 mediante decisione del comitato per lo scambio di merci.
6. Nella misura in cui continua a richiedere l'assicurazione esplicita della conformità ai suoi requisiti obbligatori in materia di sicurezza e/o di CEM in forma di certificazione da parte di un terzo per i prodotti interessati, Singapore accetta un certificato di conformità ai suoi regolamenti tecnici rilasciato da un organismo di valutazione della conformità dell'Unione designato da Singapore.¹ Singapore assicura inoltre, ai fini del rilascio di tali certificati, che gli organismi di valutazione della conformità da esso designati accettino le relazioni di prova elaborate:

¹ Singapore soddisfa tale requisito entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- a) conformemente alle norme e alle procedure del sistema "IECEE CB Scheme" e agli impegni assunti dalle parti in tale contesto, da uno dei laboratori di prova riconosciuti o dei laboratori di prova del fabbricante riconosciuti di un organismo di certificazione dell'Unione;
 - b) conformemente alle pertinenti norme, indicazioni e raccomandazioni internazionali (compresa la norma ISO/IEC 17025), da qualsiasi laboratorio di prova dell'Unione accreditato da un organismo di accreditamento che sia firmatario dell'accordo di reciproco riconoscimento della Cooperazione internazionale per l'accREDITAMENTO dei laboratori o di uno degli accordi di reciproco riconoscimento dei suoi organismi regionali di cui Singapore è parte; o
 - c) da qualsiasi laboratorio di prova dell'Unione che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova con uno o più organismi di valutazione della conformità designati da Singapore.
7. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito a intervalli regolari non superiori a cinque anni, Singapore riesamina nuovamente l'appendice 4-A-2, con l'obiettivo di ridurre il numero delle categorie di prodotti che vi figurano. Tale riesame e quelli successivi comprendono la valutazione del rischio di cui al paragrafo 3. Singapore sottopone tali valutazioni del rischio alla discussione nell'ambito del comitato per lo scambio di merci.
8. In seguito al riesame effettuato da Singapore le parti possono, se del caso, modificare l'appendice 4-A-2, mediante decisione del comitato per lo scambio di merci.

ARTICOLO 7

Cooperazione congiunta

1. Le parti cooperano strettamente per promuovere la comprensione reciproca in materia di regolamentazione e prendono in considerazione qualsiasi richiesta dell'altra parte in relazione all'attuazione del presente allegato.
2. Tale cooperazione si svolge nell'ambito del comitato per lo scambio di merci.

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'allegato 4-A riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 2, dell'allegato 4-A che,

nel caso degli obblighi dell'Unione, rientrano, alla data della firma del presente accordo, nel campo di applicazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata), o della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE o delle disposizioni in materia di sicurezza o di compatibilità elettromagnetica della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (versione codificata).

Per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/5/CE l'Unione può prescrivere requisiti aggiuntivi, diversi da quelli sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica a norma dell'articolo 3 di tale direttiva.

Qualora un fornitore non abbia applicato, o abbia applicato solo in parte, le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/5/CE, le apparecchiature radio che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, di tale direttiva, sono soggette alle procedure di cui all'allegato IV o V della direttiva 1999/5/CE, a scelta del fornitore. Laddove la dichiarazione di conformità del fornitore debba essere corredata di relazioni di prova, il fornitore può ricorrere alle procedure di cui all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 2, lettere b) e c), dell'allegato 4.

2. L'allegato 4-A contempla altresì i prodotti elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 1 (Disposizioni generali) che, nel caso degli obblighi di Singapore, rientrano, alla data della **firma** del presente accordo, nell'ambito di applicazione dei regolamenti sulla protezione dei consumatori del 2011 (Requisiti in materia di sicurezza dei beni di consumo), dei regolamenti sulla protezione dei consumatori del 2004 (Requisiti di sicurezza), della legge sulle telecomunicazioni, cap. 323 e dei regolamenti sulle telecomunicazioni del 2004 (Rivenditori).

Per i prodotti nel quadro della legge sulle telecomunicazioni, cap. 323 e dei regolamenti sulle telecomunicazioni del 2004 (Rivenditori) Singapore può prescrivere requisiti aggiuntivi, diversi da quelli sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica.

3. Le parti convengono che i prodotti oggetto delle normative interne di cui alla presente appendice, comprendenti tutti i prodotti cui si applica l'allegato 4-A, sono destinati a coprire l'intera gamma dei prodotti elettronici. Resta inteso che qualora un prodotto non rientri nell'allegato 4-A per una parte, ma vi rientri per l'altra parte, o qualora sia **soggetto**, all'atto della firma del presente accordo o successivamente, all'obbligo di certificazione da parte di un terzo per una parte, ma non per l'altra, quest'ultima può sottoporre il prodotto in questione a un trattamento analogo se necessario a proteggere la salute umana e la sicurezza. Prima di applicare tali misure, la parte che intende introdurle informa l'altra parte delle proprie intenzioni e dispone un periodo di tre mesi per le consultazioni.

CATEGORIE DI PRODOTTI

Cucina per uso domestico: dispositivo per la cottura che comprende forni e griglie fissi separati, fornelli del piano di cottura, piani di cottura elettrici, griglie e piastre a grigliare che fanno parte di cucine, nonché forni e griglie per installazione murale, eccettuate le cucine con massa inferiore a 18 kg.

Asciugacapelli: apparecchio elettrico destinato ad essere utilizzato per asciugare i capelli che incorpora elementi riscaldanti.

Apparecchio HI-FI: dispositivo elettronico per la riproduzione di suoni con distorsioni minime, connesso all'alimentazione di rete quale unica fonte energetica, per uso domestico e usi generali simili in interni, con una tensione nominale di alimentazione non superiore a 250 volt RMS.

Prodotto per l'audio (diverso dagli apparecchi HI-FI): dispositivo elettronico per la riproduzione di suoni, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete.

Ferro da stiro: apparecchio elettrico con piastra riscaldata per la stiratura di indumenti, destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Bollitore: apparecchio elettrico per uso domestico, destinato a scaldare l'acqua di consumo, con una capacità nominale non superiore a 10 litri.

Forno a microonde: apparecchio elettrico per uso domestico destinato a scaldare alimenti e bevande utilizzando l'energia elettromagnetica (microonde) in una o più bande di frequenza I.S.M. tra 300 MHz e 30 GHz. Tali apparecchi possono anche comprendere la funzione della rosolatura.

Cuociriso: apparecchio elettrico per uso domestico destinato alla cottura del riso.

Frigorifero: insieme autonomo costituito da un mobile isolato termicamente per il deposito e la conservazione di alimenti al di sopra di 0°C (32°F) e da un'unità refrigerante a compressione di vapore predisposta per estrarre il calore dall'interno del mobile, dotato o meno di congelatori.

Condizionatore da stanza: insieme autonomo progettato come un'unità, generalmente montato in una finestra, inserito in una parete o montato come console. È destinato principalmente a fornire aria condizionata in modo diretto in uno spazio chiuso, stanza o ambiente (spazio condizionato). Comprende una fonte primaria di refrigerazione per il raffreddamento e la deumidificazione e **un sistema** per la circolazione e la purificazione dell'aria, così come un meccanismo di drenaggio per raccogliere o eliminare ogni condensa. Può includere anche **un sistema** per l'umidificazione, la ventilazione o l'evacuazione dell'aria.

Ventilatore da tavolo o a piantana: apparecchio elettrico per la movimentazione dell'aria e relativo regolatore, utilizzato a corrente alternata e continua monofase non superiore a 250 volt, destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Televisore o schermo di visualizzazione: dispositivo elettronico utilizzato per ricevere e visualizzare informazioni provenienti da una stazione trasmittente o da una fonte locale, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete e destinato all'uso domestico e a usi generali simili in interni, diverso da un televisore a tubo catodico.

Aspirapolvere: apparecchio utilizzato per rimuovere lo sporco e la polvere mediante aspirazione prodotta da una pompa ad aria motorizzata e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Lavatrice: apparecchio elettrico per il lavaggio di indumenti e tessili (con o senza **meccanismo** di riscaldamento dell'acqua), l'evacuazione dell'acqua dagli indumenti o l'asciugatura degli indumenti.

Lampada da tavolo o a piantana: lampada portatile di impiego generale, diversa dalle torce, utilizzata con lampadine fluorescenti tubolari a filamento di tungsteno o altre lampadine a scarica, connessa, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete.

Tostapane, grill, girarrosto, piastra elettrica e apparecchi simili: apparecchi elettrici per uso domestico connessi all'alimentazione di rete, che utilizzano un calore diretto o indiretto (ad esempio, con un mezzo riscaldante quale l'aria e l'olio da cucina) per la preparazione di alimenti.

Ventilatore da parete o da soffitto: ventilatore elettrico e relativo regolatore, montato sulla parete o sul soffitto, utilizzato a corrente alternata o continua monofase non superiore a 250 volt e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Adattatore: dispositivo destinato a fornire corrente alternata o continua a partire da una fonte di corrente alternata o continua, autonomamente o in quanto parte di un accessorio, utilizzato per apparecchi quali computer, attrezzature di telecomunicazione, apparecchiature di intrattenimento in ambito domestico o giocattoli.

Macchina per il caffè, *slow cooker*, *hot pot* e apparecchi simili: apparecchi elettrici che scaldano l'acqua portandola a temperature elevate nel corso della preparazione di alimenti e bevande.

Apparecchio per dischi laser: dispositivo elettronico di videoregistrazione e riproduzione o solo di riproduzione, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete e destinato all'uso domestico e a usi generali simili in interni, diverso da un lettore o un dispositivo video per dischi laser (LD).

Frullatore, miscelatore, tritacarne e apparecchi simili: apparecchi elettrici per la preparazione di alimenti e bevande, destinati all'uso domestico.

Refrigeratore dell'aria: apparecchio elettrico per la movimentazione dell'aria predisposto per utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento e relativo regolatore, utilizzato a corrente alternata o continua monofase non superiore a 250 volt e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.

Computer personale (compresi monitor, stampanti, altoparlante e altri accessori alimentati dalla rete elettrica): sistema di dati basato su un microprocessore, dotato di una potenza di calcolo locale compatta per il trattamento di grafici ad alta definizione e di un'interfaccia di comunicazione flessibile.

Dispositivo di illuminazione decorativa: ghirlande luminose dotate di lampade a incandescenza disposte in serie o in parallelo da utilizzare in interni o all'esterno, con una tensione di rete non superiore a 250 volt.

Spina rettangolare da 13 ampere a 3 poli: dispositivo mobile dotato di fusibile e di poli sporgenti predisposti per essere inseriti nei poli di una presa corrispondente. Una spina contiene anche elementi che assicurano il collegamento elettrico e la ritenuta meccanica di un idoneo cordone flessibile.

Fusibile (13-ampere o meno) utilizzato in una spina: dispositivo che, mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti appositamente predisposti e proporzionati, apre il circuito in cui è inserito e interrompe la corrente quando viene superato un determinato valore per un periodo sufficiente. Il fusibile comprende tutte le parti che costituiscono il dispositivo completo.

Spina rotonda da 15 ampere a 3 poli: dispositivo dotato di 3 poli metallici generalmente cilindrici predisposti per essere inseriti nei corrispondenti poli di una presa e per il collegamento a un idoneo cordone flessibile.

Adattatore multiplo: adattatore con più di una serie di poli femmina (i poli femmina possono essere o non essere dello stesso tipo o con la stessa tensione dei poli maschio della spina).

Presa mobile a 3 poli: accessorio dotato di una serie di 3 poli femmina predisposti per essere inseriti nei poli maschio di una spina corrispondente e di elementi per assicurare il collegamento elettrico di idonei cavi o cordoni flessibili e il collegamento o l'integrazione a un cordone flessibile, che può essere facilmente spostato da un luogo all'altro mentre è alimentato dalla rete.

Avvolgitore di cavo elettrico portatile: dispositivo costituito da un cavo o cordone flessibile attaccato a una bobina alla quale può essere avvolto completamente, dotato di una spina e di uno o più poli femmina.

Scaldacqua elettrico istantaneo: apparecchio elettrico fisso per uso domestico e fini analoghi, utilizzato per riscaldare l'acqua a una temperatura inferiore a quella di bollitura con una tensione nominale non superiore a 250 V per gli apparecchi monofase e a 480 V per gli altri apparecchi.

Scaldacqua elettrico ad accumulo basato sulla pressione di rete: apparecchio elettrico fisso per uso domestico e fini analoghi, utilizzato per riscaldare l'acqua a una temperatura inferiore a quella di bollitura con una tensione nominale non superiore a 250 V per gli apparecchi monofase e a 480 V per gli altri apparecchi.

Interruttore differenziale a corrente residua (RCCB): dispositivo utilizzato per proteggere le persone da contatti indiretti, le cui parti conduttrici esposte sono connesse a un idoneo impianto di terra.

Presad da 13 ampere a 3 poli: presa da 13 A con otturatore, singola o multipla, dotata dei rispettivi interruttori di comando, destinata al montaggio a incasso in una scatola idonea o al montaggio su superficie o su pannello. La presa è adatta per il collegamento di apparecchi portatili, apparecchiature audio e video, apparecchi di illuminazione, ecc., in circuiti a corrente alternata che funzionano solo a una tensione non superiore a 250 V RMS a 50 Hz.

Presse rotonda da 15 ampere a 3 poli: presa da 15 A con otturatore dotata di un interruttore collegato tra il polo femmina in tensione della presa e il morsetto di alimentazione, destinata al montaggio a incasso in una scatola idonea o al montaggio su superficie o su pannello. La presa è adatta per il collegamento di apparecchi elettrici in circuiti a corrente alternata che funzionano solo a una tensione non superiore a 250 V RMS a 50 Hz.

Interruttore elettrico da parete per uso domestico: interruttore di impiego generale azionato manualmente per corrente alternata, che funziona solo a una tensione nominale non superiore a 440 V e a una corrente nominale non superiore a 63 A, utilizzato per impianti elettrici fissi per uso domestico o per impianti simili, interni o esterni.

Alimentatore per lampade fluorescenti tubolari: unità inserita tra l'alimentazione e una o più lampade fluorescenti che, mediante induttanza, capacità o una combinazione di induttanza e capacità o circuiti elettronici, ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada al valore richiesto.

Trasformatore di isolamento per lampade da incasso: trasformatore con avvolgimenti primari e secondari, separati elettricamente per limitare i rischi dovuti a un accidentale contatto simultaneo con la massa e con parti in tensione o parti metalliche che possono essere messe in tensione per un difetto di isolamento.

DEFINIZIONI

Ai fini dell'allegato 4-A, si applicano le seguenti definizioni:

"sicurezza del materiale elettrico": materiale, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza, che non compromette la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni in caso di installazione e manutenzione adeguate e di utilizzo conforme ai fini previsti;

"compatibilità elettromagnetica": apparecchiature progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo da garantire che:

- a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione o di altre apparecchiature; e
- b) la apparecchiature presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate, tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile delle prestazioni delle apparecchiature quando queste sono utilizzate secondo le condizioni d'uso cui sono destinate.

"perturbazione elettromagnetica": ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura, tra cui un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o un'alterazione del mezzo stesso di propagazione;

"immunità": idoneità di un'apparecchiatura a funzionare secondo i fini previsti e senza alterazioni delle prestazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;

"dichiarazione di conformità": rilascio, sulla base di una decisione adottata dopo un esame, di una dichiarazione secondo cui è stato dimostrato il rispetto di requisiti specifici;

"fornitore": il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nel territorio della parte importatrice o qualora nessuno dei due sia presente nel territorio della parte importatrice, la responsabilità di presentare la dichiarazione del fornitore spetta all'importatore;

"laboratorio di prova": organismo di valutazione della conformità che effettua servizi di prova e che ha ricevuto un'attestazione che dimostra formalmente la sua competenza a svolgere tali compiti specifici.

Le definizioni di "norma", "regolamento tecnico" e "procedure di valutazione della conformità" sono identiche a quelle indicate all'allegato I dell'accordo TBT.

AUTORITÀ COMPETENTI

ARTICOLO 1

Autorità competenti dell'Unione

Le autorità competenti dell'Unione comprendono le amministrazioni degli Stati membri e la Commissione europea. A tale riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

- a) per quanto riguarda le esportazioni verso Singapore, le amministrazioni degli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni di produzione e delle pertinenti prescrizioni, comprese le ispezioni prescritte e il rilascio dei certificati sanitari (o relativi al benessere degli animali) attestanti il rispetto delle norme e delle prescrizioni convenute;
- b) per quanto riguarda le importazioni da Singapore, le amministrazioni degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione;
- c) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e della supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché dell'azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'ambito del mercato interno dell'Unione.

ARTICOLO 2

Autorità competenti di Singapore

La *Agri-Food and Veterinary Authority* (di seguito "AVA") è responsabile della fornitura costante di prodotti alimentari sicuri e sani, della protezione della salute degli animali, dei pesci e delle piante così come dell'agevolazione degli scambi di prodotti alimentari e agricoli.

A tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'AVA è l'autorità competente responsabile dell'ispezione delle importazioni e delle esportazioni nonché della messa in quarantena;
- b) l'AVA è l'autorità nazionale responsabile della sicurezza dei prodotti alimentari, primari e trasformati, garantisce la sicurezza di tutti i prodotti alimentari, dalla produzione fino alla fase precedente la vendita al dettaglio. Al fine di valutare e garantire la sicurezza alimentare, l'AVA adotta un metodo di analisi e gestione dei rischi dotato di basi scientifiche e fondato su norme internazionali; e
- c) l'AVA è l'autorità nazionale responsabile della salute degli animali e delle piante. Essa gestisce un programma globale volto a prevenire l'introduzione di malattie animali con un'incidenza notevole sull'agricoltura, sull'economia e sulla salute pubblica, così come un programma globale destinato a controllare e a prevenire la comparsa di malattie e di organismi nocivi con un'incidenza notevole sull'economia e sulla salute delle piante.

REQUISITI E DISPOSIZIONI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO
DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. L'autorità competente della parte importatrice redige gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico.
2. I requisiti e le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti ad opera della parte importatrice sono i seguenti:
 - a) il prodotto di origine animale che lo stabilimento intende esportare verso la parte importatrice è stato autorizzato dalle autorità competenti della parte importatrice. Tale autorizzazione precisa i requisiti per l'importazione e la certificazione;
 - b) le autorità competenti della parte esportatrice riconosce gli stabilimenti destinati ad esportare il prodotto di origine animale in questione e ha fornito alla parte importatrice le garanzie sanitarie richieste dalla stessa, secondo cui gli stabilimenti soddisfano i requisiti pertinenti della parte importatrice;
 - c) le autorità competenti della parte esportatrice ha la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione di esportazione di uno stabilimento in caso di inosservanza dei requisiti;

- d) la parte importatrice può effettuare verifiche a norma dell'articolo 5.8 (Verifiche) nel quadro della procedura di riconoscimento.

Le verifiche nell'ambito della procedura di riconoscimento riguardano la struttura, l'organizzazione e le facoltà dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento e delle garanzie sanitarie riguardanti la conformità ai requisiti della parte importatrice.

Le verifiche possono consistere in ispezioni in loco presso un certo numero di stabilimenti rappresentativi che figurano negli elenchi degli stabilimenti riconosciuti della parte esportatrice.

Considerate la struttura specifica e le responsabilità all'interno dell'Unione, dette verifiche nell'Unione possono riguardare singoli Stati membri.

- e) la parte importatrice può effettuare in qualsiasi momento le verifiche a norma dell'articolo 5.8 (Verifiche). In base ai risultati di tali verifiche, la parte importatrice può modificare gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti da essa redatti, di cui al punto 1 del presente allegato.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si limitano inizialmente alle categorie di stabilimenti seguenti:
- a) tutti gli stabilimenti per le carni fresche di specie domestiche;
 - b) tutti gli stabilimenti per le carni fresche di selvaggina, anche d'allevamento;
 - c) tutti gli stabilimenti per le carni di pollame;
 - d) tutti gli stabilimenti per i prodotti di carne di tutte le specie;
 - e) tutti gli stabilimenti per altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (ad es. budella per salumi, preparazioni a base di carne, carne macinata);
 - f) tutti gli stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione umana;
 - g) gli stabilimenti di trasformazione e le navi officina o navi congelatrici per i prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei.
-